SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETO 22 dicembre 2010.

Scorrimento della graduatoria dei programmi ammissibili presentati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale per l'Efficienza energetica. *(11A02819)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Scorrimento della graduatoria dei programmi ammissibili presentati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 febbraio 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale per la Mobilità Sostenibile. *(11A02820)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2011.

Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del S.S.N. al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;

Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modalità tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette e la ricetta elettronica, attraverso il Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, il quale prevede che:

l'avvio sperimentale delle attività realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, è definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

in relazione ai predetti accordi, con decreto del Ministero dell'economia è comunicata la fine della sperimentazione e entrata a regime delle procedure in ogni singola regione;

Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto il decreto 14 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede:

la data di avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori regionali;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., che l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale;

Vista la nota n. 3156 del 28 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Valle d'Aosta, il Ministero della salute e la SOGEI:

della data di avvio a regime, dal 1° aprile 2011, per la regione Valle d'Aosta del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 1773 del 20 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° maggio 2011, per la regione Emilia-Romagna del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di ina-

dempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 16445 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Abruzzo, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Abruzzo delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 3157 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Campania, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Campania delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 19136 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Molise, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Molise delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 3153 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Piemonte, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la regione Piemonte delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 19004 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° luglio 2011, per la provincia autonoma di Bolzano delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 19518 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Calabria, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° settembre 2011, per la regione Calabria delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 3159 dell'8 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipa-

zione dei rappresentanti della regione Liguria, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° settembre 2011, per la regione Liguria del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 18916 dell'11 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della regione Basilicata, del Ministero della salute e di SOGEI, nel corso della quale:

è stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° ottobre 2011, per la regione Basilicata delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione e avvio a regime

1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori, è definito il seguente programma di avvio a regime:

a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011;

b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011;

c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011;

d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011;

e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.

3. Con successivi decreti è stabilita l'estensione alle altre regioni e province autonome del programma di avvio a regime di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il ragioniere generale : CANZIO

11A02987

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 3-*quater* dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Visto l'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)», che assegna l'importo di euro 25.050.000,00 al Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112;

Visto altresì il comma 1-*sexies* dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-*quater* dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2010, con il quale in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi di cui al sopra indicato art. 13, comma 3-*quater*, della legge 133 del 2008, per un importo complessivo di euro 66.196.500,00 per l'annualità 2009, di euro 18.898.998,00 per l'annualità 2010 e di euro 18.888.998,00 per l'annualità 2011;

Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0106895 del 17 dicembre 2010, ha comunicato alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 25 febbraio 2010, l'elenco dei contributi revocati per inadempienza degli enti beneficiari, pari a complessivi euro 4.488.166,00, di cui euro 3.341.500,00 per l'anno 2009 ed euro 1.146.666,00 per l'anno 2010;

Vista la nota n. 30345 del 28 dicembre 2010 con la quale il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, facendo riferimento alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 dicembre 2010 sopra citata, ha trasmesso l'atto di indirizzo parlamentare, adottato dalla V Commissione della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, che impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione delle risorse derivanti dalla revoca dei contributi concessi per gli anni 2009 e 2010 di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, della legge 133 del 2008, alle priorità indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione, per il ridotto importo complessivo di euro 4.368.000,00;

Considerato che le risorse finanziarie relative ai contributi revocati da riassegnare in coerenza con quanto deciso dalla V Commissione della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, risultano comprese tra le disponibilità residuali del Fondo di cui trattasi iscritte sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi statali recati dal comma 3-*quater* dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008, per gli anni 2009 e 2010 e risultati revocati, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali concessi per gli anni 2009 e 2010 con il decreto ministeriale 25 febbraio 2010 a valere sul Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n. 8-00100 del 22 dicembre 2010, al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilità residuali del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e 4, e alla conseguente trasmissione al citato Dipartimento entro il termine perentorio fissato al successivo art. 5.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato, e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 30 giugno 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.

3. Per gli enti sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di accredito del contributo da riportare nell'attestazione devono corrispondere al numero del conto di tesoreria unica in essere presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio. Per tali enti, pertanto, non è consentita l'indicazione di modalità di accreditamento diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco sono tenuti a compilare una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di impossibilità, da un suo delegato, e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione nonché le modalità di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 31 luglio 2011, a pena di decadenza del contributo assegnato.

2. Al fine della verifica del termine indicato al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilità di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».

Art. 7.

1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati.

2. Entro il 31 ottobre 2011, lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla V Commissione della Camera dei deputati l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati, al fine di consentire alla stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in rapporto alla relativa entità di tali contributi, una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalità.

Art. 8.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 5, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto il profilo economico-finanziario, delle attività poste in essere per la realizzazione degli interventi finanziati con il contributo statale nonché evidenziato ogni elemento utile di conoscenza che consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti.

2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente superiori alle reali necessità di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: IT62V0100003245231010236806), dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilità, per qualunque motivo, di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12 mesi dall'accreditamento del finanziamento statale, restando in ogni caso preclusa la possibilità di impiegare tali disponibilità finanziarie per interventi diversi da quelli puntualmente indicati nell'allegato elenco 1.

Art. 9.

1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, lo stesso potrà essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 3 e 4 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

(SU CARTA INTESTATA)

MODELLO A
(soggetti pubblici)

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….
(*cognome e nome*)
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL ………………………………………………..…

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n.8-00100 del 22 dicembre 2010 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che il contributo statale attribuito a questo ente con il decreto ministeriale richiamato in premessa con riferimento all'intervento individuato al rigo n° ……… (indicare solo il numero progressivo) dell'elenco allegato allo stesso decreto, è stato impegnato entro il termine del 30 giugno 2011.

Ai fini dell'erogazione del contributo e per ogni necessità fornisce i seguenti elementi di conoscenza:
A) **Esatta denominazione dell'ente**: ………………………………………………………

B**) Sede legale dell'ente**: ……………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)

C) **Responsabile del procedimento e recapiti (tel., fax, e-mail):** ………………………………………………….

D) **Codice Fiscale e/o Partita Iva**: …………………………………………………………

E) **Modalità di accredito**:
1) per gli enti titolari di conto di tesoreria statale (a)
- Conto tesoreria unica c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di ……………………………. - N° ……………

2) per gli enti non titolari di conto di tesoreria statale (b)

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ……………………………………………………………………….

- Coordinate IBAN conto corrente postale: ……………………………………….. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*)

timbro ente

firma del legale rappresentante

(a) **Gli enti locali (comuni, province)** e gli altri enti pubblici soggetti alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni , devono indicare **obbligatoriamente** gli estremi della *contabilità speciale* agli stessi intestata presso la Banca d'Italia.
(b) Esclusi gli enti locali, a meno che non indichino le disposizioni di legge in base alle quali non sono assoggettati all'applicazione della legge n. 720/'84 e s.m.i. in materia di tesoreria unica.

(SU CARTA INTESTATA) (*)

MODELLO B
(soggetti privati)

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….
(*cognome e nome*)
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL ……………………………………………….…

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera con la risoluzione n.8-00100 del 22 dicembre 2010 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

DICHIARA

di destinare il contributo statale attribuito a questo ente con il decreto ministeriale richiamato in premessa esclusivamente al finanziamento dell'intervento individuato al rigo n°………… (indicare il numero progressivo) dell'elenco allegato allo stesso decreto.
Ai fini dell'erogazione del contributo e per ogni necessità fornisce i seguenti elementi di conoscenza:

A) **Esatta denominazione dell'ente**: …………………………………………………………

B) **Sede legale dell'ente**: ………………………………………………………………………. (*indirizzo completo*)

C) **Recapiti (telefono, fax, e-mail)**: ………………………………………………………………………………

D) **Codice Fiscale e/o Partita Iva**: …………………………………………………………...

E) **Modalità di accredito**:

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ……………………..……………………………….
  CAB…………. ABI………….

- Coordinate IBAN corrente postale: ……………………………………… (in alternativa al c/c bancario)
  CAB……….……… ABI……………

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*)

timbro ente

firma del legale rappresentante (**)

(*) Qualora l'Ente fosse sprovvisto di carta intestata, deve fornire apposita dichiarazione in tal senso.
(**) **Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità**

ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3-QUATER , DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, n. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 25 FEBBRAIO 2010

N.Progr.	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
1	AC Bassanello Guizza - Via dei salici, 25 - 35125 di Padova	Realizzazione impianti sportivi	20.000
2	Arcidiocesi di Agrigento	Restauro tele ed arredi sacri	30.000
3	Associazione "Impara a sorridere" Via Segni 3/A Sciacca (AG)	Interventi strutturali e acquisto apparecchiature per potenziamento attività sociale	10.000
4	Associazione Aligubbio di Gubbio (PG)	Acquisto velivolo ultraleggero per assistenza protezione civile	40.000
5	Associazione C.I.D.A.C. Onlus di Scafati (SA)	Acquisto apparecchiature per potenziamento iniziative del Coro Alba Plena	10.000
6	Associazione Crescere Insieme Onlus - Via Nenni - Sciacca (AG)	Interventi strutturali e acquisto apparecchiature per potenziamento attività sociale	10.000
7	Associazione Gli Amici di Chicco Onlus - Castellamare di Stabia (NA)	Interventi strutturali per potenziamento attività sociali	10.000
8	Associazione Il Balzo di Milano	Interventi strutturali per potenziamento centro di sostegno familiare aiuto alla disabilità	20.000
9	Associazione Italiana Assistenza agli Spastici di Roma	Acquisto pulmino e apparecchiature per potenziamento attività sociali per la sezione di Menfi (AG)	25.000
10	Associazione italiana sclerosi multipla di Contrada Serra Spiga (CS)	Adeguamento strutturale	60.000
11	Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente di Roma	Acquisto apparecchiature per attività ambientale di Milano	10.000
12	Associazione Oasi Cana Onlus di Palermo	Interventi strutturali e acquisto apparecchiature per il potenziamento attività sociali del Centro "Solidali con te" di Sambuca di Sicilia	15.000
13	Associazione Opere Sportive Toscana di Firenze	Rifacimento struttura area sportiva e spogliatoi Parrocchia San Michele e San Salvi	25.000
14	Associazione sportiva dilettantistica Floriagafir di Firenze	Realizzazione impianti sportivi per ragazzi con sindrome di *down*	20.000
15	Basilica Maria SS. Immacolata di Catanzaro	Interventi manutenzione straordinaria locali parrocchiali	25.000
16	Calciosociale società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata - Piazza Neuschuler, 3 - Roma	Ristrutturazione impianti sportivi quartiere Corviale	250.000

17	Centro assistenziale educativo Sant'Antonio dell'Ist. delle Figlie della Misericordia e della Croce di Menfi (AG)	Interventi di manutenzione straordinaria e attrezzature delle comunità alloggio per minori ed anziani	45.000
18	Centro Culturale di Firenze Ass. senza fini di lucro di Firenze	Interventi strutturali per potenziamento attività sociale	25.000
19	Centro Studi Gioacchino Volpe de L'Aquila	Infrastruttura multimediale per progetto comunicazione audiovisiva fra giovani amministratori di enti locali ricadenti in ambito montano	70.000
20	CISOM di Roma	Acquisto apparecchiature per attività di primo soccorso di Pompei	10.000
21	Collegio di Maria delle Suore Collegine della Santa Famiglia di Caltabellotta (AG) - Fraz. Sant'Anna	Interventi di manutenzione straordinaria	10.000
22	Comitato organizzatore Campionati mondiali Hockey in Line 2011- S. Lazzaro di Savena (BO)	Realizzazione impianti sportivi	100.000
23	Comune di Albizzate (VA)	Riqualificazione parco del centro sportivo di via Veneto	250.000
24	Comune di Burgio (AG)	Completamento e continuazione di Via San Vito	20.000
25	Comune di Campobello di Mazara (TP)	Manutenzione straordinaria viabilità	40.000
26	Comune di Casola di Napoli (NA)	Acquisto apparecchiature per la promozione di prodotti locali per la Pro Loco del Comune	10.000
27	Comune di Cassina de Pecchi (MI)	Interventi su patrimonio comunale e per la sicurezza delle strutture e del territorio	80.000
28	Comune di Castel D'Aiano (BO)	Rifacimento tetto e impianto riscaldamento del Comune	70.000
29	Comune di Cavaglià (BI)	Messa in sicurezza istituto comprensivo	80.000
30	Comune di Ciminna (PA)	Manutenzione straordinaria viabilità	40.000
31	Comune di Corleone (PA)	Interventi di manutenzione straordinaria del torrente Corleone per il tratto all'interno del centro abitato	100.000
32	Comune di Fiumicino (RM)	Manutenzione straordinaria strada rurale Emilio Pasquini	40.000
33	Comune di Gemonio (VA)	Ristrutturazione salone consiliare comunale	170.000
34	Comune di Lettere (NA)	Interventi strutturali per potenziamento e messa in sicurezza del civico cimitero	40.000
35	Comune di Lunano (PU)	Interventi di restauro chiesetta Borgo Nuovo, sicurezza stradale e acquisto mezzo per centro accoglienza minori	70.000

36	Comune di Margherita di Savoia (BT)	Manutenzione straordinaria viabilità	40.000
37	Comune di Monzambano (MN)	Rifacimento tetti dell'immobile comunale di Piazza Arti e mestieri adibito a sede di associazioni	80.000
38	Comune di Rapagnano (FM)	Completamento edificio per asilo nido e servizi sociali	80.000
39	Comune di Sacile (PN)	Completamento area ricreativa di Via del Molino	40.000
40	Comune di Sulmona (AQ)	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare Lola Di Stefano	40.000
41	Comune di Villar Perosa (TO)	Interventi per il recupero ambientale del territorio comunale	20.000
42	Comune Santa Maria La Carità (NA)	Completamento e realizzazione campo sportivo comunale	20.000
43	Confraternita Misericordia di Gragnano a Gragnano (NA)	Acquisto apparecchiature per attività sociali	18.000
44	Cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana - Terra Libera di Caserta	Ristrutturazione caseificio Castelvolturno (CE)	150.000
45	Diesse Didattica e Innovazione scolastica - Associazione senza fini di lucro di Firenze	Interventi strutturali per potenziamento attività sociale	25.000
46	Ente Parco Nazionale del Gargano di Monte Sant'Angelo (FG)	Acquisto apparecchiature per progetto di educazione ambientale in area protetta	80.000
47	Fondazione Emmaus di Sant'Egidio del Monte Albino (SA)	Interventi di manutenzione straordinaria dei locali di Angri (SA)	20.000
48	Fondazione Exodus - Milano	Interventi strutturali sede	50.000
49	Fondazione Piccolomini IPAB - Roma	Restauro giardino rinascimentale Villa Piccolomini	150.000
50	Gruppo Fratres Sant'Antonio Abate Donatori di Sangue di Sant'Antonio Abate (NA)	Acquisto apparecchiature per attività sociali	10.000
51	Istituto comprensivo ex Via dei Cappuccini di Camerota (SA)	Acquisto e potenziamento attrezzature sportive	15.000
52	Istituto Sacro Cuore di Gesù - Viale Velli - Ascoli Piceno	Adeguamento strutturale della sala per assistenza malati	60.000
53	Lavoro e accoglienza Cooperativa sociale di Varese	Manutenzione impianti cooperativa lavoro disabili	10.000
54	Parrocchia di San Vittore Vescovo Piacenza (Quartiere Besurica)	Realizzazione infrastrutture sportive dell'oratorio	20.000
55	Parrocchia Beata Maria Vergine dell'Udienza di Sambuca di Sicilia (AG)	Ripristino e consolidamento area adiacente la Chiesa parrocchiale per le attività dell'oratorio e sistemazione area attrezzata attività sportive	30.000

56	Parrocchia Cristo Re di Sulmona (AQ)	Ristrutturazione oratorio della Chiesa Cristo Re e Chiesa Virgo Potens	40.000
57	Parrocchia S. Maria Assunta di Borgonovo Val Tidone (PC)	Messa in sicurezza Chiesa dell'Assunta	60.000
58	Parrocchia di S. Marco Evangelista di Torricella (TA)	Manutenzione straordinaria delle Chiese di S. Marco Evangelista, Madonna delle Grazie e Madonna del Rosario	80.000
59	Parrocchia di San Leonardo Abate di San Cassiano (LE)	Restauro cripta Madonna della Consolazione	30.000
60	Parrocchia di San Luigi Gonzaga di Fiumicino (RM)	Manutenzione straordinaria locali parrocchiali	40.000
61	Parrocchia di Santa Barbara di Catanzaro	Ristrutturazione e restauro opere sacre della Chiesa di S. Francesco di Paola	25.000
62	Parrocchia Madonna SS. della Stella di Rotondi (AV)	Interventi di manutenzione straordinaria	80.000
63	Parrocchia Maria SS. del Buonconsiglio di Sant'Antonio Abate (NA)	Interventi strutturali per potenziamento attività formative giovanili	100.000
64	Parrocchia Maria SS. immacolata di Ribera (AG)	Restauro e consolidamento campanile	40.000
65	Parrocchia Mater Salvatoris di Bivona (AG)	Manutenzione straordinaria della Chiesa madre e restauro delle tele	30.000
66	Parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria di Milano	Manutenzione straordinaria locali per potenziamento attività giovanili	10.000
67	Parrocchia S. Filippo Neri alla Pineta Sacchetti di Roma	Interventi di manutenzione straordinaria	80.000
68	Parrocchia S. Lucia di S. Antimo (NA)	Manutenzione straordinaria locali parrocchiali	15.000
69	Parrocchia S. Maria della Misericordia di Napoli	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40.000
70	Parrocchia S. Vincenzo Ferreri di S. Antimo (NA)	Manutenzione straordinaria locali parrocchiali	15.000
71	Parrocchia San Filippo Neri di Palermo	Interventi strutturali	10.000
72	Parrocchia San Giorgio di Ferrara	Completamento e manutenzione antico organo	100.000
73	Parrocchia San Leone II di Gragnano (NA)	Interventi strutturali per potenziamento strutture per attività giovanili	20.000
74	Parrocchia Santa Maria La Carità di Santa Maria La Carità (NA)	Interventi strutturali per potenziamento strutture per attività giovanili	20.000
75	Parrocchia Santa Maria Rifugio dei Peccatori di Sant'Antonio Abate (NA)	Interventi strutturali per potenziamento locali per attività sociali giovanili	40.000
76	Parrocchia Sant'Antonio da Padova - San Giorgio a Cremano (NA)	Interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa e dell'oratorio	80.000

77	Parrocchia SS. Siro e Materno - Desio (MB)	Lavori di sistemazione della Basilica SS. Siro e Materno	40.000
78	Parrochia di San Rocco di San Giovanni Teatino (CH)	Interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa e dell'oratorio	80.000
79	Progetto Villa Lorenzi Onlus di Firenze	Interventi strutturali per potenziamento attività sociale rivolta al disagio giovanile	25.000
80	Provincia di Asti	Manutenzione straordinaria strade provinciali danneggiate da eventi alluvionali	100.000
81	Rettoria di San Francesco di Aversa (CE)	Ristrutturazione Chiesa Monumentale S.Francesco e locali annessi	30.000
82	Rugby Cittadella A.S.D. - Via Verdi 47 Cittadella (PD)	Realizzazione impianti sportivi	30.000
83	Save the children Italia- Sede di Roma	Manutenzione strutture per centro accoglienza bambini Afghani	200.000
84	U.S. Facca A.D.S. - Via Nicoletti, 21 - 35013 Cittadella (PD)	Realizzazione impianti sportivi	20.000
85	Valsugana rugby Padova - Via Beato Arnaldo da Limena 9 - 35135 Padova	Realizzazione impianti sportivi	10.000
86	Venerabile Confraternita Madre S. Anna al Borgo - Arcidiocesi di Palermo	Manutenzione campanile chiesa della Venerabile Congregazione madre S. Anna al Borgo	70.000
TOTALE			**4.368.000**

11A03062

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Variazione del progetto di ricerca e formazione DM17791 presentato a fronte del Bando laboratori pubblico-privati. (prot. 14/RIC.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 685/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati);

Visto il decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche, e le note ministeriali prot. n. 587 del 25 gennaio 2008 e prot. n. 329 del 16 gennaio 2008, relative a modifiche intervenute nell'assetto societario della Avio S.p.a. e della Mer Mec S.p.a., con il quale tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto decreto ministeriale 17791 di ricerca dal titolo «TEXTRA – Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto» e di formazione dal titolo «TEXTRA – Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca specializzati nell'applicazione di tecnologie e materiali innovativi per l'applicazione nel settore dei trasporti», afferente al laboratorio 9, beneficiari: Avio S.p.a. – Rivalta di Torino (Torino), Consorzio Calef – Rotondella (Matera), Consorzio Cetma – Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali – Brindisi (Brindisi), Enea – Roma, Mer Mec S.p.a. – Monopoli (Bari), Politecnico di Milano – Dipartimento di meccanica - Milano, Rodriquez cantieri navali S.p.a. - Messina, Salver S.p.a. - Roma, Università degli studi di Lecce (successivamente Università del Salento- Lecce);

Vista la nota Mer Mec S.p.a. del 10 giugno 2009, pervenuta al Ministero il 18 giugno 2009 prot. n. 3981, con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della Mer Mec S.p.a. (Codice fiscale n. 01868840164) nella Vesuvio S.r.l. (Codice fiscale n. 05033050963), società che è subentrata in tutti i rapporti giuridici, obblighi e impegni ed in tutto il patrimonio della Mer Mec S.p.a., variando contestualmente la propria denominazione sociale in Mer Mec S.r.l. (Codice fiscale n. 05033050963) e sede legale in Monopoli (Bari) - atto a rogito del notaio

Enrico Lainati di Milano del 12 marzo 2009, rep. n. 28618/12581; nonché la variazione della forma societaria da società a responsabilità limitata a società per azioni - atto a rogito del notaio Enrico Lainati di Milano del 14 aprile 2009, rep. n. 29175/12809;

Acquisiti, in merito a tali modifiche, i positivi esiti dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico incaricato e dell'istituto convenzionato, che l'amministrazione ha trasmesso al comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 12 maggio 2010;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le linee gestionali, la capacità economico – finanziaria e la capacità di realizzazione delle attività e di trasferimento industriale dei risultati;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica, per il progetto in argomento, del decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti beneficiari sono autorizzati nell'ambito del progetto di ricerca e formazione decreto ministeriale 17791 presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «bando laboratori pubblico-privati» – Laboratorio 9, alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro di Mer Mec S.p.a. – Codice fiscale n. 05033050963 (già Vesuvio S.r.l.), nella cotitolarità del progetto in argomento.

Art. 2.

Unicredit medio credito centrale S.p.a. provvede alla stipula del contratto relativo al progetto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto ministeriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A02809

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Rita» in comune di Né .

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato

dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Rita» in comune di Né (Genova) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Rita» in comune di Né (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Capo del dipartimento: OLEARI

11A02778

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Oberschmied Georg, delle qualifiche professionali estere abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Oberschmied Georg, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 17 settembre 2007 presso la «Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari Centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «medizinischer Bademeister», rilasciato il giorno 17 settembre 2007 dallo Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari Centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 17 settembre 2007 presso la «Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), dal sig. Oberschmied Georg nato a Bolzano (Italia) il giorno 10 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02810

DECRETO 17 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mussner Florian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Mussner Florian, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito in Austria presso l'«EURAK - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» di Hall in Tirol, in data 28 febbraio 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut» conseguito in Austria in data 28 febbraio 2008 presso l'«EURAK - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut» a partire dal giorno 28 febbraio 2008, dal sig. Mussner Florian nato a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 17 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02808

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale di Lodi n. 6/2002 del 20 agosto 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Lodi;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. III - prot. n. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'INPS ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale risultano essere: agricoltura, artigianato, commercio ed industria;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale - le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale, per i lavoratori dipendenti:

CGIL,

CISL,

UIL,

CONFSAL,

Confederazione italiana dirigenti di azienda - Unione regionale per la Lombardia (CIDA) (rappresentanza prevista dall'art. 44 della legge n. 88/1989)

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali del lodigiano (Confindustria),

Unione del Commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi (Confcommercio),

per i lavoratori autonomi:

Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi (Coldiretti),

Confartigianato imprese della provincia di Lodi (Confartigianato),

Atteso che i rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;

Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale INPS di Lodi, ex art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

componenti di diritto ex art. 44, comma 1, punti 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989:

1. il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Lodi

2. il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Lodi

3. il direttore *pro-tempore* della sede provinciale INPS di Lodi

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1. Stoppini Giuseppe, designato da CGIL c.f. STPGPP74S21C816A

2. Morganti Valerio, designato da CGIL c.f. MRGVLR54B22B899K

3. Vigentini Maria Maddalena, designata da CISL c.f. VGNMMD53P42A919K

4. Riboli Paolo, designato da CISL c.f. RBLPLA67M23B910B

5. Bolognesi Santo, designato da UIL c.f. BLGSNT52H11B157J

6. Lazzarini Stefano, designato da CONFSAL c.f. LZZSFN52M10E648R

7. Melodia Stefano, designato da CIDA c.f. MLDSFN39P12A944J

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. Balestrieri Ercole, designato da Associazione degli industriali del lodigiano (Confindustria) c.f. BLSRCL53B27E648D

2. Milani Bruno, designato da Unione del Commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi (Confcommercio) c.f. MLNBRN53L03D600N

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1. Bressani Stefano, designato da Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi (Coldiretti) BRSSFN52S29E648J

2. La Penna Martino, designato da Confartigianato imprese della provincia di Lodi (Confartigianato) LPNMTN49R22A893Q

Il comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il direttore provinciale dell'INPS di Lodi è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Lodi, 18 gennaio 2011

Il direttore provinciale ad interim: GIORDANO

11A02772

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, DELLA NAVIGAZIONE E DEI SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;

Visto altresì l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2000 «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra» il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

d) «esame»: l'esame di cui alla sezione 1.8.3 dell'allegato A del ARD/RID/ADN;

e) «commissione d'esame» la commissione di cui all'art. 11, coma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Art. 2.

Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.3.7 dell'ADR/RID/ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.

Art. 3.

Qualificazione del consulenti

l. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

Art. 4.

Commissioni di esame

1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

4. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati don provvedimento del competente direttore generale.

5. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne è istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o più supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne.

6. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione. Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.

7. I membri della commissione rimangono in carica per cinque anni.

8. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

9. Le sedi e la composizione delle commissioni ed ogni loro variazione devono essere comunicati alla Direzione generale per la motorizzazione - divisione 3 - per darne pubblicità sul sito del dipartimento.

Art. 5.

Coordinamento delle commissioni

l. La commissione istituita presso la direzione generale per la motorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, svolge attività di indirizzo e aggiornamento per le commissioni istituite nelle direzioni generali territoriali.

Art. 6.

Procedure e modalità dell'esame

1. L'esame si svolge in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato viene rilasciato è costituita da due parti secondo le indicazioni riportate al punto 1.8.3.12.4 dell'ADR/RID/ADN.

3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.

4. Le commissioni, di cui all'art. 4, commi l e 5, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una da tenersi nel mese di maggio, e l'altra da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.

5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.

6. Qualora in una delle sessioni fisse di cui al precedente comma 4, a causa di un elevato numero di richieste non sia possibile da sottoporre ad esame tutti i candidati prenotati,il presidente indice una o più sessioni straordinarie da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 5.

7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato ai soli questionari con le stesse procedure previste per il primo rilascio.

8. Sia il rilascio che il rinnovo del certificato di formazione può essere richiesto ad una qualsiasi commissione di esame.

Roma, 29 dicembre 2010

Il capo del dipartimento: FUMERO

ALLEGATO *I*

Procedure e modalità dell'esame

1. Domanda di esame

I candidati che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli U.M.C. del dipartimento per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici, sede di una commissione d'esame.

La domanda redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità ed al recapito del candidato deve contenere:

a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;

b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste, dal punto 1.8.3.7 dell' ADR/RIN/ADN, per le quali si intende sostenere l'esame;

c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello Stato da cui è stato rilasciato;

d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'amministrazione od un altro Paese della U.E.

Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti.

Per il conseguimento del certificato di formazione professionale che preveda anche la modalità di trasporto per via navigabile la domanda deve essere presentata alla direzione generale per la motorizzazione - divisione3.

2. Svolgimento dell'esame

Prima della data di svolgimento dell'esame, la commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con dieci domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda con cinque domande per ciascuna delle modalità di trasporto, ed una scheda con cinque domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a risposta multipla, dovrà essere predisposto un numero di domande doppio rispetto ai numeri suindicati; per ogni domanda debbono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "vero" o "falso". Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello "studio

del caso", vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.

I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.

Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie modalità e specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello "studio del caso" e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Prove da effettuare			Tempi Parziali	Tempi Totali
	N. domande risposta libera	**N. domande risposta multipla**		
Domande di base	**10**	**20**	120'	120'
Domande modalità	**5**	**10**		
Domande 1° specializzazione	**5**	**10**		
Studio del caso(*)(&)			**150'**	**4 h 30'**
2° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	5 h
3° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	5 h 30'
4° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	6 h
2° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	6 h 30'
3° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	7 h

NOTE
(*) Chi richiede solo la specializzazione Petroliferi non deve svolgere lo studio del caso.
(&) Lo studio del caso va svolto con riferimento ad una modalità e specializzazione, ad esclusione dei Petroliferi, a scelta della commissione esaminatrice fra quelle richieste dal candidato.

I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione e modalità, devono svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta, i candidati che invece sostengono l'esame per più modalità e/o specializzazioni, svolgono uno studio nell'adattamento relativo ad

una specializzazione e modalità a scelta della commissione esaminatrice, ad eccezione di quello relativo alla specializzazione per le merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863 (prodotti petroliferi).

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri (non è consentito tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti), salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione; ogni foglio deve portare il timbro d'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice stessa.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite di qualunque specie. È consentita soltanto la consultazione, purché in edizioni non commentate, di testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto delle merci pericolose su strada o ferrovia, compresi l'ADR, il RID e l'ADN, sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; non è consentita la consultazione dei suddetti testi su supporto informatico, ma è permesso, ove i quesiti lo richiedano, l'uso di calcolatrici elettroniche per l'effettuazione dei calcoli.

Il candidato che contravviene alle disposizioni suesposte, o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso che risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non esclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione, delle prove medesime.

Al candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste; il candidato, dopo aver completato gli elaborati, senza apporvi sottoscrizioni od altro contrassegno, li inserisce nella busta grande, quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola, la chiude senza apporvi contrassegni, la mette insieme agli elaborati nella busta grande, che quindi consegna al segretario della commissione, il quale, in sua presenza, la chiude senza apporvi contrassegni e firma il lembo di chiusura della busta.

Le buste contenenti gli elaborati vengono quindi racchiuse in pieghi sigillati mediante la firma dei membri della commissione sui bordi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi a cura del Presidente della Commissione di esame

3. Valutazione degli elaborati

Conclusa la seduta di esame, entro breve tempo, possibilmente il giorno successivo, la commissione si riunisce per procedere alla valutazione degli elaborati.

La commissione esaminatrice, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Successivamente, constatata l'integrità dei pieghi contenenti le buste degli elaborati da parte di tutti i componenti la commissione, gli stessi vengono aperti e si procede a dare una numerazione progressiva alle buste grandi; aperte le buste grandi, viene apposto il medesimo numero di ciascuna busta grande su ciascun elaborato in essa contenuto e sulla busta piccola, che deve restare chiusa.

Si procede quindi all'esame e valutazione degli elaborati, attribuendo le votazioni secondo lo schema che segue.

3.1 Valutazione per le domande a risposta libera

a) Punti 3 - Risposta pienamente soddisfacente;
b) Punti 2 - Risposta sufficiente;
c) Punti 1 - Risposta insufficiente;
d) Punti 0 - Risposta completamente errata, o mancata risposta.

3.2 Valutazione per le domande a risposta multipla

Per ogni risposta individuata in maniera corretta vengono assegnati 0,5 punti, mentre non viene assegnato nessun punteggio per ciascuna risposta individuata in maniera errata.

3.3 Valutazione dello "studio del caso"

Allo studio del caso viene attribuita una votazione espressa in decimi.

Il candidato viene giudicato "idoneo" se ha conseguito, in ciascuna delle prove sostenute (ciascuna scheda e lo studio del caso), almeno le votazioni minime riportate nella seguente tabella:

Tipo di elaborato	**Votazione piena**	**Votazione minima**
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	**30**	**24** (ventiquattro)
Scheda di modalità (5 domande r.l./10 domande s.m.)	**15**	**12** (dodici)
Schede di specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	**15**	**12** (dodici)
Studio del caso	**6**	**6** (sei)

La scheda contenente le domande di carattere generale è valutata per prima e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati.

Successivamente viene valutata la scheda di modalità e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni di quella modalità, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati relativi a quella modalità.

I candidati che sostengono l'esame per due o più specializzazioni e/o per più modalità, qualora non conseguano il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, ottengono il certificato di formazione limitatamente alle specializzazioni, od alla modalità, per le quali hanno conseguito l'idoneità.

Completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i nominativi dei candidati. Sui medesimi stampati vengono riportati il numero progressivo già apposto sulle buste grandi e sugli elaborati, e quindi, nell'apposito spazio riservato alla commissione, le votazioni riportate nelle varie prove.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.

Concluse le operazioni di valutazione, l'elenco dei candidati con le rispettive votazioni conseguite viene affisso in un apposito albo, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio provinciale sede della commissione di esame, dove deve restare per almeno 15 giorni.

Gli atti riguardanti l'esame vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'ufficio provinciale, cui la commissione fa capo, che provvede a redigere i certificati, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dal centro elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ed a rilasciarli agli interessati.

4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità

Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.

Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere elusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.

Nel caso venga richiesto l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste.

Nel caso venga richiesta l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità ed alla specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le richieste relative alla nuova modalità.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi per quelli previsti per il primo rilascio.

Ai candidati risultati idonei viene ritirato il certificato già in possesso, anche se rilasciato da un altro Stato Membro, e ne viene rilasciato uno nuovo comprensivo delle ulteriori specializzazioni conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto.

APPENDICE "A"

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ESAME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE

Il Sottoscritto. . . . . *[1]* nato a . . . .
prov. . . il . . . . C.F. . . . .
di nazionalità . . . . , residente in
. . . . via/piazza . . . . n. . . . c.a.p. .
telefono: . . . .
fax . . . .
e-mail . . . .

chiede

di sostenere l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del relativo certificato, per la/le modalità di trasporto *[2]*, e relativo alle seguenti specializzazioni:
.... *[3]* ....
.... *[3]* ....
[4] Comunica inoltre di essere già in possesso di un certificato di formazione professionale per la modalità .... *[2]*, relativo alla/e specializzazione/i . . . .*[3]*, rilasciato da . . . . . *[5]*.

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver presentato analoga richiesta presso altri uffici del dipartimento per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici i o presso altro stato comunitario.

Data: ....
Firma: ....

NOTE:

[1] Cognome e nome.

[2] "stradale", "ferroviaria", "per via navigabile", o tutte.

[3] Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

a) Classe 1; esplosivi;

b) Classe 2, gas;

c) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;

d) Classe 7, materie radioattive;

e) Prodotti petroliferi, UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.

[4] Comunicazione da fare soltanto se ricorre il caso.

[5] Indicare l'ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, o lo Stato comunitario, che ha effettuato il rilascio.

11A02767

DECRETO 3 febbraio 2011.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 19 gennaio 2011, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:

anno 2010 scostamento in punti percentuali = 0,1;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A02768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2011.

Iscrizione di talune varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le proposte di modifica delle denominazioni presentate dagli interessati e la relativa pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali»;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 28 settembre 2009 e del 22 settembre 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri

delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	**Denominazione**	**Responsabile della conservazione in purezza**
11842	Gibraltar	ETS Claude Camille Benoist – Francia e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
12490	SY Esperto	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A02776

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riparaggi società cooperativa sociale», con sede in Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2009 con il quale la società cooperativa «Riparaggi società cooperativa sociale», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giordano Masetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 giugno 2009 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Versace nato a Roma il 24 febbraio 1970, ivi domiciliato con std. in via Arienti n. 33 - Bologna, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giordano Masetti, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A02770

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 28 febbraio 2011.

Individuazione di beni immobili dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non più strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che autorizza l'Agenzia del Demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprietà dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonché beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Visto il verbale, e i relativi allegati, sottoscritto in data 22 dicembre 2010 prot. n. 2010/3592 tra l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato e la filiale Puglia dell'Agenzia del demanio, conclusivo della ricognizione del comprensorio denominato Saline Margherita di Savoia;

Viste le note del 23 dicembre 2010 prot. n. 35137/Risorse/CONT e del 14 gennaio 2011 prot. n. 1195/CONT, con le quali la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla luce degli esiti del verbale di ricognizione sottoscritto con l'Agenzia ha dichiarato la «non strumentalità alla propria attività istituzionale» delle superfici e degli immobili di sua proprietà facenti parte del comprensorio delle predette saline ed ha chiesto all'Agenzia del demanio «di voler adottare i conseguenti adempimenti di competenza» ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

A decorrere dall'emanazione del presente decreto si provvederà, con appositi verbali, alla consegna all'Agenzia del demanio dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Il presente decreto è suscettibile di modifiche o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 7.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione e voltura.

Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore dell'Agenzia: PRATO

ALLEGATO "A"

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	F.	1	710	1-2-3-4-5-6-7-8				
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	1	909		incolt ster		11	83
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	F.	3	A		B/7			
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	33		orto			39
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	35		orto		02	26
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	36		orto		04	90
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	37		orto		03	09
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	231		incolt prod		06	65
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	233		orto		02	25
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	234		incolt prod		02	37
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	236		orto		05	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	3	345		fab rurale		02	40
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	43		incolt prod		13	90
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	45		incolt prod		05	28
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	58		inc. ster	3	22	13
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	59		ente urbano	78	04	85
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	60		ente urbano	78	19	72
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	61		incolto ster	1	41	61

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	62		ente urbano	82	9	29
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	63		ente urbano	88	11	46
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	64		ente urbano		04	64
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	65		ente urbano		60	82
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	66		incolto ster		58	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	67		incolto ster		53	47
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	68		ente urbano	89	50	78
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	69		ente urbano	74	34	18
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	70		ente urbano	94	72	26
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	71		ente urbano	98	13	4
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	72		inc. ster.	3	28	10
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	73		ente urbano	86	21	85
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	74		ente urbano	84	83	70
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	75		ente urbano	88	95	98
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	76		inc. ster.	1	58	78
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	77		inc. ster.		6	16
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	78		inc. ster.		22	77
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	79		inc. ster.		6	91
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	80		ente urbano	46	17	32

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	81		incolto ster		06	73
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	82		ente urbano	65	09	49
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	83		inc. ster.		58	61
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	84		incolt prod	2	41	70
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	85		ente urbano		35	11
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	86		ente urbano		06	49
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	87		ente urbano	44	00	87
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	88		incolto ster		71	93
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	89		incolto ster		02	35
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	4	90		incolto ster		03	45
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	5	87		inc produtt		47	20
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	54		incolt ster		49	71
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	67		incolt ster		01	13
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	68		inc produtt		02	80
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	101		inc produtt		13	58
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	102		inc produtt		32	74
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	103		incolt ster		01	44
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	133		incolt ster			75
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	210		inc produtt	2	08	76

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	274		incolt ster		01	36
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	311		incolt ster		08	4
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	711		incolt ster			73
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	712		incolt ster		27	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	713		incolt ster		01	89
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	941		orto		15	59
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	1430		terr n formaz		33	45
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	1432		terr n formaz		03	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	1333		incolt ster		01	09
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	6	1460		terr n formaz		02	82
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	9	301		incolt prod		43	63
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	10	5		ente urbano	1	43	25
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	10	6		pascolo	1	42	58
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	10	9		pascolo		54	35
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	10	10		ente urbano	137	91	19
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	F.	14	5	1	a/10			
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	246		ente urbano	359	34	65
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	247		salina	4	08	97
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	248		salina	2	04	76

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	251		salina		05	27
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	253		salina		01	53
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	255		salina		05	18
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	257		salina		13	74
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	15	54		ente urbano	34	43	39
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	15	55		ente urbano	3	31	49
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	75		salina		06	09
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	917		salina		59	63
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	936		ente urbano	57	18	41
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	103		salina		02	28
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	104		salina		33	28
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	120		salina		08	41
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	121		salina		07	08
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	122		salina	1	80	42
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	123		ente urbano		15	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	125		ente urbano		12	49
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	126		ente urbano		13	97
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	128		salina		12	16
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	129		salina		16	72

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	130		salina		44	86
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	131		ente urbano		02	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	132		ente urbano		12	25
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	133		ente urbano		15	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	134		ente urbano		8	76
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	135		ente urbano		15	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	136		salina		05	63
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	137		salina		01	27
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	138		salina			82
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	139		salina			90
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	141		salina		10	69
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	142		ente urbano		06	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	143		ente urbano		05	89
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	146		salina		02	93
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	151		ente urbano		14	40
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	152		ente urbano		14	40
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	153		ente urbano		14	40
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	154		ente urbano		16	11
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	155		ente urbano		02	31

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	156		ente urbano		02	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	157		salina		28	95
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	160		ente urbano		13	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	161		ente urbano		04	80
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	162		ente urbano		02	40
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	163		ente urbano		30	93
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	165		salina		03	11
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	166		salina		03	98
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	202		ente urbano		09	55
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	203		ente urbano		04	86
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	204		ente urbano		07	48
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	205		ente urbano		02	42
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	206		seminativo		47	46
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	207		ente urbano		04	53
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	208		ente urbano		06	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	210		ente urbano		96	72
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	245		salina	1	87	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	260		salina	3	97	75
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	261		salina		50	00

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	14	262		salina		38	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	10		ente urbano		93	20
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	253		salina		09	83
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	435		salina		48	62
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	436		ente urbano		11	66
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	437		salina		15	18
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	438		salina		13	68
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	439		ente urbano		10	50
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	440		ente urbano		17	52
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	441		incolto ster		02	88
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	442		ente urbano		11	88
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	443		ente urbano		18	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	444		ente urbano		18	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	445		ente urbano		13	44
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	446		ente urbano		15	96
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	447		ente urbano		16	93
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	448		ente urbano		14	56
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	449		ente urbano		14	56
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	450		ente urbano		16	17

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	451		ente urbano		12	20
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	452		ente urbano		22	68
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	453		ente urbano		13	44
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	454		salina		72	69
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	456		salina		06	26
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	457		ente urbano		12	68
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	540		ente urbano		02	35
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	541		ente urbano		01	32
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	558		salina			96
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	602		ente urbano		02	37
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	603		ente urbano		01	35
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	838		ente urbano			90
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	842		ente urbano		09	70
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	877		pascolo		99	94
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	879		ente urbano		09	77
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	880		pascolo		01	81
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	881		pascolo			63
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	934		ente urbano			13
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	942		salina		27	66

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	944		salina	1	31	64
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	946		salina		15	70
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	948		salina		04	50
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	949		salina	1	07	71
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	950		salina		09	50
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	951		ente urbano	1	09	59
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	994		salina	5	08	52
Puglia	Barletta Andria Trani	Margherita di Savoia	T.	16	995		salina		03	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	23		ente urbano	73	14	54
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	24		ente urbano	60	40	19
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	25		ente urbano	58	58	90
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	26		ente urbano	8	92	85
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	27		ente urbano		76	80
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	28		ente urbano		01	79
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	29		ente urbano		49	10
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	30		ente urbano	75	40	67
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	31		ente urbano	78	98	55
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	32		ente urbano	58	30	86
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	33		ente urbano	34	97	40

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	34		ente urbano	38	63	50
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	35		ente urbano	80	37	80
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	36		ente urbano	69	76	03
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	37		ente urbano	15	06	65
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	38		ente urbano	39	32	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	39		ente urbano	92	02	55
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	4	40		ente urbano	116	55	87
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	10	8		ente urbano	20	27	88
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	2		ente urbano	77	97	10
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	3		ente urbano	86	57	10
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	4		ente urbano	64	91	80
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	5		ente urbano	72	15	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	6		ente urbano	53	20	60
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	106	7		ente urbano	78	25	55
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	2		ente urbano	75	12	00
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	3		ente urbano	81	05	86
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	4		ente urbano	81	17	06
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	5		ente urbano	78	95	16
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	6		ente urbano	53	89	87

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	107	7		ente urbano	41	20	45
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	1		ente urbano		24	84
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	2		ente urbano		32	50
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	3		ente urbano			20
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	4		ente urbano		01	13
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	5		ente urbano	6	85	84
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	6		ente urbano	64	37	72
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	7		ente urbano	96	11	44
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	8		ente urbano	83	40	02
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	9		ente urbano	16	45	31
Puglia	Barletta Andria Trani	Trinitapoli	T.	108	10		ente urbano	57	57	65
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	8		seminativo		09	29
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	11		seminativo	6	76	25
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	52		seminativo			15
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	56		seminativo		07	00
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	57		seminativo		44	65
Puglia	Foggia	Cerignola	T.	48	58		seminativo			17
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	8		orto		70	50
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	16		orto		05	58
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	21		orto		10	87
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	38		orto		52	97
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	213		orto		02	97
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	217		orto		02	71
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	583		orto		01	36
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	585		orto		03	80

Regione	Prov.	Comune	cat.	fgl.	part.	sub.	categ.	ha	are	ca
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	586		orto		05	17
Puglia	Foggia	Manfredonia	T.	115	588		orto			79
Puglia	Lecce	Lecce	T	259	1992		agrumento		09	19

11A03063

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Zanipril» (enalapril/lercanidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2061/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Zanipril» (enalapril/lercanidipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZANIPRIL (enalapril/lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 038502148/M (in base 10) 14QZS4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,59.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,83.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zanipril» (enalapril/lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02786

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale Coripren (enalapril/lercanidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n.2059/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Coripren» (enalapril/lercanidipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CORIPREN (enalapril/lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL A.I.C. n. 038568147/M (in base 10) 14T06M (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,83;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CORIPREN (enalapril/lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02938

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale Lercaprel (enalapril/lercanidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n.2060/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Innova Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Lercaprel» (enalapril/lercanidipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LERCAPREL (enalapril/lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 038565141/M (in base 10) 14SX8P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,59;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,83;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lercaprel» (enalapril/lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 Febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02939

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale Atover (enalapril/lercanidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2058/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Atover» (enalapril/lercanidipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATOVER (enalapril/lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione 20 mg/10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 038576144/M (in base 10) 14T80J (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,83;

validità del contratto: 24 mesi;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atover» (enalapril/lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A02940

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011.

Indagine conoscitiva concernente «Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile»: approvazione della relazione finale e avvio della consultazione pubblica. (Deliberazione n. 39/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 3 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 5 (Obblighi di informazione), 50 e seguenti sui contratti a distanza;

Vista la delibera n. 179/03/CSP, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

Vista la delibera n. 126/07/CONS, recante «Misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2007;

Vista la delibera n. 244/08/CSP, recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2009;

Vista la delibera n. 326/10/CONS, recante «Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010, supplemento ordinario n. 198;

Vista la delibera n. 649/09/CONS, recante «Avvio di indagine conoscitiva concernente "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi vocali su protocollo internet (VoIP) ed al traffico peer-to-peer da rete mobile"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2009;

Valutate le risultanze dell'indagine conoscitiva;

Ravvisata l'esigenza di proseguire l'esame dei profili concorrenziali, tecnologici e di tutela dell'utenza che caratterizzano i servizi dati in mobilità, anche con specifico riferimento alle pratiche inerenti all'utilizzo delle applicazioni VoIP e peer-to-peer;

Ritenuto altresì opportuno acquisire ulteriori valutazioni e informazioni dagli stakeholder al fine di approfondire ed analizzare le nuove logiche, tecniche e commerciali, che governano il mercato delle comunicazioni mobili e personali dettate, tra l'altro, dalla diffusione di nuovi servizi e applicazioni, la cui crescente domanda concorre a spiegare il ricorso da parte degli operatori a tecniche che possono impattare sul principio della neutralità della rete;

Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto congruo il termine di sessanta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvata la relazione finale dell'indagine conoscitiva concernente le «Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi vocali su protocollo Internet (VoIP) ed al traffico peer-to-peer da rete mobile» di cui alla delibera n. 649/09/CONS, nel testo riportato all'allegato *B* della presente delibera.

2. Il testo dell'indagine, di cui al comma 1 del presente articolo, è sottoposto a consultazione pubblica, volta ad acquisire commenti, valutazioni e informazioni dagli stakeholder riguardanti le nuove logiche tecniche, commerciali e regolamentari che governano il mercato delle comunicazioni mobili e personali.

3. Le modalità di consultazione e il testo dell'indagine sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente delibera, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, integralmente, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 febbraio 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA-NAPOLI

Il segretario generale
VIOLA

11A02991

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011. (Deliberazione n. 71/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010 recante la «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17 e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7;

Vista la relazione di Telecom Italia pervenuta all'Autorità in data 5 gennaio 2011, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3 della delibera n. 578/10/CONS, riguardante la misura e l'andamento degli indicatori di cui al secondo comma, nonché la certificazione della predetta relazione da parte della società di consulenza Ernst & Young;

Ritenuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS, di procedere alla verifica sulla qualità e l'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previsti per l'anno 2011 dalla predetta delibera;

Considerato quanto segue:

La delibera n. 578/10/CONS

1. La delibera n. 578/10/CONS (di seguito la «delibera») ha definito, per il triennio 2010-2012, i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia condizionando l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previste per gli anni 2011 e 2012 all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento delle rete di accesso di Telecom Italia.

2. L'art. 5, al secondo comma, specifica gli indicatori relativi ai processi di attivazione dei servizi ed ai processi di esercizio e manutenzione della rete che l'Autorità tiene in considerazione ai fini della verifica di cui sopra, ossia:

i) la percentuale dei rifiuti, sul totale delle richieste degli operatori, motivati da problematiche inerenti la rete di accesso (i c.d. KO di rete);

ii) lo stato di avanzamento dei programmi di rinnovamento della rete in rame (manutenzione preventiva);

iii) il numero di guasti segnalati per i quali si è reso necessario un intervento on field, rapportato al totale delle linee attive.

3. Il medesimo art. 5, al terzo comma, stabilisce inoltre che, per quanto riguarda le tariffe che entrano in vigore il 1° gennaio 2011, Telecom Italia, entro trenta giorni dalla notifica della delibera, deve presentare all'Autorità una relazione, certificata da un soggetto terzo indipendente, circa la misura e l'andamento degli indicatori di cui al secondo comma. La norma inoltre prevede che l'Autorità, anche sulla base della predetta relazione, formuli, entro trenta giorni, un giudizio circa lo stato della qualità della rete in rame di Telecom Italia conseguito nel periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove tariffe e che, solo in caso di riscontro favorevole, le variazioni in aumento dei prezzi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della delibera entreranno in vigore.

4. La delibera, al successivo art. 6, stabilisce la metodologia da adottare per il calcolo degli indicatori di qualità. In particolare, la stessa prevede che il primo indicatore (KO di rete) sia calcolato effettuando la media ponderata dei KO di rete per le richieste di attivazione su linea attiva e non attiva dei singoli servizi di accesso all'ingrosso (ULL, WLR e bitstream), utilizzando come pesi il numero di richieste di attivazione di ciascun servizio. Relativamente al secondo indicatore (manutenzione preventiva), la delibera stabilisce che lo stesso debba misurare il livello di avanzamento dei progetti «On-Going», «Palificazioni» e «Armadi ripartilinea» previsti da Telecom Italia nel «Piano tecnico per la qualità della rete fissa di accesso» (piani annuali 2010), calcolato sulla base del numero di interventi realizzati rispetto al totale previsto dai tre progetti. Infine, per quanto concerne il terzo indicatore (tasso di guasto), la delibera prevede che lo stesso debba essere calcolato effettuando la media ponderata dei tassi di guasto relativi ai servizi di accesso per la telefonia vocale e ai servizi di accesso a banda larga, utilizzando come pesi le consistenze delle linee attive per ciascun servizio. Ai fini del calcolo dei suddetti tassi di guasto, deve essere applicata la metodologia di cui alle delibere n. 254/04/CSP (servizi di accesso per la telefonia vocale) e n. 131/06/CSP (servizi di accesso a banda larga), includendo nel calcolo le linee fornite da Telecom Italia sia a livello retail, sia a livello wholesale.

5. L'art. 7 della delibera specifica, infine, gli obiettivi che gli indicatori di qualità devono realizzare ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi. In particolare, ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi per l'anno 2011, i valori degli indicatori KO di rete e tasso di guasto relativi al periodo ottobre 2009-settembre 2010 non devono risultare superiori ai rispettivi valori relativi al periodo ottobre 2008-settembre 2009, mentre il valore dell'indicatore manutenzione preventiva relativo all'anno 2010 deve risultare almeno pari al 95%.

La relazione di Telecom Italia
e la relativa certificazione

6. In data 5 gennaio 2011, Telecom Italia ha presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 5 della delibera, una relazione, certificata dalla società Ernst & Young (di seguito «il certificatore»), concernente la misura e l'andamento degli indicatori di qualità della rete ai fini dell'applicazione delle tariffe previste per l'anno 2011.

7. Nella propria relazione Telecom Italia evidenzia che gli obiettivi di qualità indicati dalla delibera, misurati secondo la metodologia di calcolo ivi riportata, sono stati tutti raggiunti, come peraltro attestato dal certificatore.

8. Il certificatore, infatti, nella propria relazione tecnica, ha dichiarato di avere verificato la misura e l'andamento degli indicatori comunicati da Telecom Italia, nonché la conformità della metodologia di calcolo adottata. Al fine di realizzare tali verifiche, il certificatore si è avvalso anche di altre fonti, tra le quali gli Impegni di Telecom Italia e le determinazioni dell'Organo di vigilanza (di seguito «OdV»). Sulla base delle verifiche effettuate, il certificatore ha dichiarato di non avere riscontrato anomalie e pertanto ritiene che gli indicatori siano misurati e calcolati conformemente a quanto previsto dalla delibera.

9. Di seguito si riporta, per ciascun indicatore, una descrizione sintetica della relazione presentata da Telecom Italia, delle principali verifiche effettuate dal certificatore e dei risultati ottenuti.

KO di rete

10. Secondo Telecom Italia, per KO di rete si intendono «i dinieghi opposti da Telecom Italia alle richieste di attivazione di servizi wholesale inviate dagli OLO, per cause imputabili alla indisponibilità delle risorse di rete», conformemente alle indicazioni fornite dalla delibera e dalla determinazione n. 17/2009 dell'OdV. Telecom Italia ha ritenuto attinenti ai KO di rete, sulla base della definizione di cui sopra, un sottoinsieme delle causali di scarto utilizzate nei processi di attivazione e di migrazione dei

servizi di accesso wholesale che la stessa ha concordato con gli operatori alternativi nell'ambito dell'Accordo quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 (1). Le causali di scarto considerate sono:

i) indisponibilità di risorse per la costruzione del collegamento;

ii) indisponibilità di percorsi di rete di accesso;

iii) indisponibilità di un numero sufficiente di percorsi di rete di accesso;

iv) risorse di rete non disponibili per rete satura;

v) risorse non disponibili.

La metodologia di calcolo, come stabilito al punto 287 della delibera, prevede l'esclusione dal calcolo degli ordini di lavoro «ripetuti». Il sistema informatico dove sono raccolti e memorizzati gli ordinativi di lavoro è il «Data WareHouse Esiti» dal quale sono stati estratti, per i periodi di riferimento indicati nella delibera, gli ordini di attivazione e di migrazione ricevuti relativi ai servizi all'ingrosso su rete in rame. Telecom Italia conclude evidenziando che l'obiettivo relativo ai KO di rete è stato conseguito, in quanto il valore dell'indicatore riferito al periodo ottobre 2009-settembre 2010 (38.613,87) risulta minore rispetto al valore dello stesso riferito al periodo ottobre 2008-settembre 2009 (45.099,67).

11. Nella propria relazione, il certificatore dichiara che l'algoritmo di calcolo adottato da Telecom Italia per il primo indicatore è conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della delibera. In particolare, il certificatore ha verificato che:

i) la definizione del perimetro della rete di accesso in rame adottata fosse coerente con quanto indicato nell'allegato della determinazione n. 22/2010 dell'OdV;

ii) le causali di scarto considerate fossero conformi alla definizione di KO di rete fornita dall'OdV nella determinazione n. 17/2009 e che non esistessero altre causali riconducibili a KO di rete;

iii) il database delle richieste di attivazione e dei KO di rete avesse la completezza necessaria ai fini del calcolo dell'indicatore;

iv) il periodo di rilevazione dei KO di rete fosse coerente con l'obiettivo di verifica della delibera;

v) la definizione di «ordine ripetuto» fosse conforme a quanto disposto al punto 287 della delibera e la modalità di individuazione degli ordini «figli», alla base dell'eliminazione degli ordini di lavoro, fosse conforme all'allegato della determinazione n. 22/2010 e alla determinazione n. 14/2010 dell'OdV.

12. Il certificatore ha verificato la misura e l'andamento dell'indicatore comunicati da Telecom Italia ricalcolandone puntualmente il valore e giungendo ad un risultato che si discosta in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia. Il certificatore ha dunque concluso che l'obiettivo definito per l'indicatore KO di rete sia stato conseguito da Telecom Italia. (2)

(1) L'Accordo quadro recepisce le specifiche tecniche sulle attivazioni e le migrazioni, comprese le relative causali di scarto, definite nella circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008.

(2) Si evidenzia che il certificatore ha effettuato le proprie verifiche utilizzando l'intero campione disponibile di dati, accedendo ai medesimi database utilizzati da Telecom Italia, senza quindi far ricorso ad un'analisi campionaria.

Manutenzione preventiva

13. Nella propria relazione Telecom Italia afferma di aver considerato i tre progetti individuati dall'Autorità nella delibera ed indica, per ciascuno di essi, il sistema informativo e la reportistica utilizzati come fonte dei dati per il calcolo dell'indicatore. L'operatore evidenzia che l'obiettivo relativo all'indicatore in questione è stato conseguito, in quanto il rapporto tra il numero di interventi realizzati ed il numero di interventi previsti risulta pari al 97,66%, quindi maggiore rispetto al 95% previsto dall'art. 7, comma 4 della delibera.

14. A tal proposito, il certificatore dichiara che la metodologia di calcolo per il secondo indicatore è conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della delibera. In particolare, il certificatore ha verificato che:

i) la fonte utilizzata per acquisire i dati relativi al numero di interventi pianificati per i progetti previsti fosse conforme a quanto previsto dalla delibera e coerente con i dati inviati all'OdV per la revisione ciclica della qualità della rete di accesso;

ii) le fonti da cui sono stati acquisiti i dati relativi al numero di interventi realizzati per i progetti fossero complete e che i dati ricavati fossero coerenti, tra l'altro, con i dati comunicati da Telecom Italia all'OdV.

15. Il certificatore ha altresì ricalcolato il valore dell'indicatore, che si è discostato in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia. In conclusione, il certificatore ha ritenuto che anche l'obiettivo definito per l'indicatore manutenzione preventiva sia stato conseguito da Telecom Italia.

Tasso di guasto

16. Telecom Italia ha calcolato il tasso di guasto come il rapporto tra il numero di interventi on field (richiesti per risolvere guasti relativi sia ai servizi di telefonia vocale sia a quelli a banda larga) ed il numero di linee attive. Le informazioni per la determinazione del numero di interventi on field, delle consistenze (in termini di linee attive) retail e delle consistenze wholesale, sono state estratte rispettivamente dal sistema «Nautilus», dal sistema «Data WareHouse DW2» e dal sistema «Pitagora». Telecom Italia evidenzia che l'obiettivo relativo al tasso di guasto è stato conseguito, in quanto il valore dell'indicatore riferito al periodo ottobre 2009-settembre 2010, pari al 15,1%, risulta inferiore rispetto al valore dello stesso riferito al periodo ottobre 2008-settembre 2009 che è pari al 18,2%.

17. A tale riguardo, il certificatore dichiara che l'algoritmo adottato da Telecom Italia per il calcolo del terzo indicatore è conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della delibera. Il certificatore ha verificato, fra l'altro, che:

i) l'identificazione delle tipologie di guasti segnalati da Telecom Italia fosse conforme a quanto disposto dall'Autorità nella delibera ed inoltre anche a quanto disposto, sempre dall'Autorità, con le delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP;

ii) le consistenze medie delle linee attive utilizzate fossero conformi a quanto previsto dalla delibera e la metodologia per il loro calcolo fosse coerente con quella utilizzata nella contabilità regolatoria di rete fissa di Telecom Italia;

iii) la base dati relativa ai guasti segnalati presa in considerazione fosse sottoposta ai processi di surveillance/manutenzione aziendale, rilevando inoltre che la stessa è stata oggetto di una verifica da parte dell'Autorità come previsto dalle delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP.

18. Il certificatore ha altresì ricalcolato il valore dell'indicatore, che si è discostato in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia, ritenendo quindi che anche l'obiettivo definito per l'indicatore tasso di guasto sia stato conseguito.

Le valutazioni dell'Autorità

19. Al fine di poter formulare le proprie valutazioni sulla relazione ricevuta da Telecom Italia, gli uffici dell'Autorità (uffici) hanno sentito in audizione i rappresentanti della società il giorno 31 gennaio 2011. Agli uffici è inoltre pervenuto in data 25 gennaio 2011 un documento di un operatore contenente osservazioni concernenti principalmente l'indicatore KO di rete.

20. In merito alla valutazione dell'indicatore KO di rete, gli uffici hanno richiesto a Telecom Italia di fornire ulteriori dettagli circa:

i) la tipologia di ordini ricevuti considerata;

ii) le causali di scarto utilizzate;

iii) l'algoritmo impiegato per eliminare dal computo gli ordini di lavoro «ripetuti» e la sua coerenza con quanto indicato nelle determinazioni dell'OdV.

21. In merito alla tipologia di ordini considerata, Telecom Italia ha chiarito di aver incluso nella propria analisi tutti gli ordini di attivazione e migrazione ricevuti dagli operatori, queste ultime sole relative a passaggi di clienti tra due operatori alternativi, escludendo dal computo le richieste di migrazione di clienti da un operatore alternativo verso Telecom Italia (i cosiddetti «rientri»). Seguendo tale impostazione, Telecom Italia ritiene di avere correttamente interpretato la delibera, la quale precisa che l'indicatore si riferisce alle richieste di attivazione degli operatori e non anche alle richieste di rientro da parte di Telecom Italia. La stessa evidenzia che tale impostazione è stata peraltro condivisa con il certificatore.

22. A tale riguardo, l'Autorità ritiene che l'approccio adottato da Telecom Italia, consistente nel considerare le sole richieste di attivazione e di migrazione da parte degli operatori alternativi, sia coerente con l'obiettivo stabilito dalla delibera di misurare la qualità dei servizi offerti da Telecom Italia agli altri operatori. Tale approccio risulta peraltro conforme al testo dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* in cui la percentuale dei rifiuti è riferita al «totale delle richieste degli operatori».

23. In merito alle causali di scarto ritenute attinenti all'indicatore KO di rete, Telecom Italia dichiara di avere selezionato esclusivamente le causali relative alle richieste che hanno avuto esito negativo per indisponibilità di risorse di rete, come indicato nelle premesse della delibera. Su richiesta degli uffici, la società ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto riportato nella relazione in merito alle motivazioni, che la società dichiara di aver condiviso con il certificatore, alla base della selezione delle causali di scarto attinenti ai «KO di rete». Nello specifico Telecom Italia ha rappresentato di aver considerato come perimetro della rete di accesso, ai fini dell'individuazione delle causali di scarto per indisponibilità di risorse, il segmento di rete che va dal box (sito presso l'abitazione del cliente) al permutatore della centrale locale (Main distribution frame).

24. L'Autorità a tale riguardo ha verificato se la specifica definizione di KO di rete adottata da Telecom Italia sia coerente con quanto indicato dall'art. 5, comma 2, lettera *a)* della delibera («percentuale dei rifiuti sul totale delle richieste degli operatori motivati da problematiche inerenti la rete di accesso»). Si evidenzia, inoltre, che al punto 287 della delibera l'Autorità, nell'indicare che ai fini del calcolo del suddetto indicatore non devono essere presi in considerazione gli ordini di lavoro «ripetuti», ha specificato che devono essere considerate le sole richieste di attivazione che abbiano ricevuto un esito negativo per indisponibilità di risorse di rete. Si richiama, a tale proposito, che il Gruppo di monitoraggio impegni (GMI) dell'Autorità, nell'ambito delle proprie attività, ha definito i KO di rete come «ordinativi rigettati da Telecom Italia nel caso di indisponibilità di risorsa di rete». Con riferimento a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della delibera (laddove si individua il perimetro di rete da considerare, ovvero la rete di accesso) l'Autorità ritiene che il perimetro di rete rilevante ai fini del calcolo dell'indicatore sia quello che va dal permutatore urbano principale al box sito presso la sede del cliente. Le causali di scarto relative ad indisponibilità di risorse rete che sono attinenti a tale perimetro sono le seguenti:

i) indisponibilità di risorse per la costruzione del collegamento;

ii) indisponibilità di percorsi di rete di accesso;

iii) indisponibilità di un numero sufficiente di percorsi di rete di accesso;

iv) risorse di rete non disponibili per rete satura;

v) risorse non disponibili;

vi) ed incompatibilità tecnica.

L'Autorità ritiene tuttavia che quest'ultima causale vada esclusa in quanto non riferibile ad indisponibilità di una risorsa di rete (3). L'Autorità ritiene quindi che le causali di scarto individuate da Telecom Italia siano coerenti con quanto stabilito dalla delibera relativamente al perimetro di rete ed alla tipologia di causali di scarto.

25. In merito al valore dell'indicatore KO di rete, si evidenzia che se, da un lato l'art. 5 della delibera definisce l'indicatore in forma percentuale, dall'altro, l'art. 6 della stessa delibera prevede che l'indicatore venga calcolato come «media ponderata dei KO di rete», rappresentazione che è stata adottata da Telecom Italia nella sua relazione. L'Autorità rileva che il suddetto indicatore può comunque essere agevolmente calcolato anche in forma percentuale sulla base dei dati forniti nella relazione e che

(3) L'OdV definisce i KO per incompatibilità tecnica come quelli che «si verificano in tutti quei casi in cui l'ordinativo di lavoro preveda delle caratteristiche tecniche che non possono essere soddisfatte dalla particolare realtà impiantistica a cui si riferiscono: un esempio può essere l'eccessiva lunghezza di una linea che non permette il raggiungimento dei parametri fisici per l'attivazione di un servizio ADSL piuttosto che l'impossibilità di attivare un servizio dati alla velocità richiesta. In questi ultimi casi è possibile per l'operatore riproporre l'ordinativo di lavoro per un servizio a velocità inferiore».

anche in tale forma esso soddisfa gli obiettivi per la verifica della qualità della rete. Infatti, il valore dell'indicatore, ricalcolato dagli uffici in forma percentuale, risulta per il periodo ottobre 2009-settembre 2010 pari a 3,02% e, quindi, inferiore rispetto al valore dello stesso per il periodo ottobre 2008-settembre 2009, pari a 3,19%. L'Autorità ritiene comunque opportuno, anche per le verifiche relative al 2012, che la verifica della qualità della rete di Telecom Italia debba basarsi sul calcolo dell'indicatore KO di rete in forma percentuale, in quanto maggiormente rappresentativo della qualità del processo di provisioning dei servizi.

26. Sugli ordini ripetuti si rappresenta quanto segue. Telecom Italia ha fornito alcuni chiarimenti circa l'algoritmo adottato per eliminare dal computo dell'indicatore gli ordini di lavoro «ripetuti», come previsto dalla delibera. L'operatore ha chiarito, tra l'altro, che l'algoritmo ha ripreso la metodologia già sviluppata dall'OdV per l'individuazione delle relazioni padre-figlio tra gli ordini. Una volta individuate tali relazioni, l'algoritmo ha escluso tutti gli ordini figli successivi ad un ordine di lavoro per il quale è stato già conteggiato un KO di rete nell'arco del periodo temporale considerato.

27. L'Autorità, preso atto degli ulteriori elementi forniti da Telecom Italia nel corso dell'audizione, ritiene che l'algoritmo adottato dalla stessa sia coerente con l'obiettivo stabilito in delibera di misurare i KO di rete escludendo dal computo gli ordini ripetuti.

28. Con riferimento all'indicatore manutenzione preventiva, l'Autorità, sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia e delle verifiche svolte dal certificatore, ritiene che la metodologia utilizzata dalla società per la misura e l'andamento del suddetto indicatore sia conforme a quanto previsto dalla delibera.

29. Con riferimento all'indicatore tasso di guasto, gli uffici hanno inoltre chiesto maggiori dettagli circa la metodologia adottata per il relativo calcolo e i «codici di riscontro guasto» adottati. Telecom Italia ha specificato che la metodologia ed i codici sono i medesimi utilizzati in ottemperanza alle delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP, ma la valutazione è stata estesa in maniera da considerare i servizi offerti alla clientela wholesale. Con riferimento al numero di interventi on field inerenti ai guasti dei servizi di accesso xDSL simmetrico e ISDN PRA, tuttavia, considerata la complessità della procedura di estrazione dei dati, Telecom Italia ha precisato che essi sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili in contabilità regolatoria 2009 per i servizi ISDN PRA. In ogni caso, considerati i volumi relativamente poco significativi per questi servizi, l'impatto di questa stima sulla valutazione del suddetto indicatore risulta, secondo Telecom Italia, molto limitato.

30. A tale riguardo l'Autorità ritiene che la metodologia adottata per il calcolo dell'indicatore tasso di guasto possa essere considerata coerente con quanto indicato nella delibera. In particolare, circa la stima effettuata da Telecom Italia del numero di interventi on field inerenti ai guasti dei servizi di accesso xDSL simmetrico e ISDN PRA, gli uffici hanno verificato che il valore stimato è effettivamente ininfluente ai fini della valutazione finale e quindi ritengono ammissibile l'impostazione seguita.

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Le verifiche sulla qualità e l'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia, svolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS, hanno avuto riscontro favorevole come illustrato nelle premesse del presente provvedimento.

2. Le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso previste, per l'anno 2011, dalla delibera n. 578/10/CONS sono pertanto applicabili.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.a.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 febbraio 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

11A02988

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011/2012 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 72/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 16 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 6, comma 6;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2010, prot. n. 74135, con la quale la Lega italiana calcio professionistico ha trasmesso le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011-2012, approvate dall'assemblea della stessa Lega italiana calcio professionistico il 15 dicembre 2010, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la nota del 13 gennaio 2011, prot. n. 1089, con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Lega italiana calcio professionistico l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 14 gennaio 2011 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Lega italiana calcio professionistico, svolta in data 24 gennaio 2011, l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva dell'Autorità ha mosso alcuni rilievi, dettagliati nel verbale di audizione, in merito alla nuova tempistica prevista dalla citata Lega per lo svolgimento delle procedure competitive, atta a consentire alle emittenti interessate all'acquisto dei diritti audiovisivi di disporre di un più lungo lasso di tempo per reperire risorse economiche nonché in merito alla nuova modalità di vendita in esclusiva dei diritti web relativi a partite di più società;

Vista la versione definitiva delle linee guida trasmessa dalla Lega italiana calcio professionistico in data 7 febbraio 2011 e registrata al prot. n. 6243 del 9 febbraio 2011;

Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede di audizione in ordine alla piena compatibilità della nuova tempistica prevista per lo svolgimento delle procedure competitive, avendo altresì riguardo al rispetto dei criteri di concorrenzialità e alla garanzia di condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione dei partecipanti nelle eventuali procedure competitive per la vendita in esclusiva dei diritti web relativi a partite di più società;

Ritenuto pertanto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle Linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni riferibili ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011-2012, nella versione definitiva del 3 febbraio 2011 della Lega italiana calcio professionistico, pervenuta in data 9 febbraio 2011, registrata con il prot. n. 6243, e riportate all'allegato *A* della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata priva dell'allegato *A* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 febbraio 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA-MAGRI

p. *Il segretario generale*
PERRUCCI

11A02989

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 11 febbraio 2011.

Vincolo risorse alluvione 2008. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale i Presidenti delle Regioni sono stati nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 e del 22 ottobre 2010 con i quali, a seguito delle richieste del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 ottobre 2010 e successivamente al 30 luglio 2011 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, del 1° marzo 2010 e del 21 gennaio 2011 con i quali, a seguito delle richieste del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 dicembre 2010 e successivamente al 30 luglio 2011 lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2008;

Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;

Vista l'ordinanza n. 21 del 17 dicembre 2009 con la quale all'art. 1 punto 4 il commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008 e 4, e 27/28 novembre 2008 ha decretato tra l'altro: «Le risorse di cui alle U.P.B. S04.03.005, capitolo SC04.0408 (c/competenza) e U.P.B. S05.03.003, capitolo SC05.0576 (c/competenza e c/residui) e SC05.0577 (c/competenza) assegnate al Servizio di Protezione civile e antincendio della Regione, qualora non impegnate entro l'esercizio 2009, permangono nel conto dei residui, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle predette operazioni emergenziali urgenti ed indifferibili.».

Vista la nota prot. 5171 del 21 gennaio 2011 con la quale il direttore del Servizio Protezione civile e antincendio della Regione Sardegna ha chiesto in quanto necessario al completamento delle procedure istruttorie tuttora in corso:

la conservazione in conto residui 2011 delle somme, pari a:

euro 2.212.936,0, recate al capitolo SC04.0408 - Finanziamento ai comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28;

euro 2.763.875,20 recate al cap.SC05.0575 - Contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati da calamità naturali;

euro 851.799,71 cap.Sc05.0577 - Contributi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati per i beni immobili a seguito di calamità naturali;

la non applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa relativamente agli impegni assunti sul cap. SC05.0577 relativamente agli stanziamenti 2008 in quanto «la tempistica del contributo ai privati per danni alle unità immobiliari non ha consentito ai comuni interessati di trasmettere la rendicontazione entro il termine dell'esercizio 2010 ovvero a questo servizio (Servizio Protezione Civile e antincendio) di disporre la liquidazione nei termini di chiusura della contabilità finanziaria»;

Ritenuto in relazione all' esigenza di condurre tale attività con un metodologia omogenea, che assicuri una pie-

na coerenza degli interventi conseguenti su tutto il territorio regionale interessato dagli eventi alluvionali del 2008, di avvalersi delle deroghe alle disposizioni normative consentite dall'OPCM 3711/09 e dall'OPCM 3734/2009;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alla predetta richiesta, disponendo specifica deroga alle norme regionali di contabilità al fine di consentire il completamento dei procedimenti di erogazione dei contributi previsti nell'ambito delle linee di intervento attivate a seguito degli eventi alluvionali del 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Le risorse di cui alle U.P.B. S04.03.005, capitolo SC04.0408 (c/residui) e U.P.B. S05.03.003, capitolo SC05.0576 (c/residui) e SC05.0577 (c/residui) assegnate al Servizio di Protezione civile e antincendio della Regione, qualora non impegnate entro l'esercizio 2010, permangono nel conto dei residui, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle operazioni emergenziali urgenti ed indifferibili relative agli eventi alluvionali in Sardegna del 22 ottobre e 4,e 27/28 novembre 2008.

2. Le risorse impegnate, a valere sul cap.SC05.00577 stanziamento 2008, e non liquidate, alla chiusura dell'esercizio 2010, pari a euro 1.677.493,12 destinate a - Contributi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati per i beni immobili a seguito di calamità natural» per le alluvioni del 22 ottobre e 4,27/28 novembre 2008 in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006 permangono in conto residui del bilancio 2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Roma, 11 febbraio 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A02777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'annullamento del provvedimento di variazione di tipo IB del medicinale «Fosfato sodico acido Qualifarma».

La comunicazione di Variazione di tipo IB relativa alla specialità medicinale per uso umano FOSFATO SODICO ACIDO QUALIFARMA 120 ml soluzione rettale flacone (AIC 029744012) effettuata da parte del titolare Qualifarma S.r.l. codice fiscale n. 01359020334, quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009, dalla ditta Qualifarma S.r.l. in data 21 ottobre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* - parte II - n. 125, è annullata d'ufficio, ad ogni effetto di legge, in conformità alla determina AIFA del 18 dicembre 2009 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2009, n. 298, per incompleta descrizione del contenuto della modifica richiesta con la variazione in questione.

Codice pratica n. N1B/08/1044.

Viene altresì autorizzata la modifica richiesta così come di seguito indicato:

Eliminazione delle fasi di produzione di bulk e confezionamento primario per l'officina precedentemente autorizzata.

Giovanni Ogna & Figli S.p.a. - via Figini, 41- 20053 Muggiò (Milano).

La stessa officina viene mantenuta attiva per le fasi confezionamento secondario, controllo finale e rilascio dei lotti.

In aggiunta viene autorizzata l'officina Laboratorio Chimico Farmaceutico «A. Sella» - via Vicenza 67 - 36015 Schio (Vicenza) per le fasi di produzione del bulk e confezionamento primario.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

11A02769

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Ramipril Hexal»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 365 del 2 febbraio 2011

Specialità medicinale: RAMIPRIL HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ramipril Hexal»:

037509015/M - «1.25 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

037509027/M - «1.25 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

037509039/M - «1.25 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

037509041/M - «1.25 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

037509054/M - «1.25 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

037509066/M - «1.25 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

037509078/M - «1.25 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

037509080/M - «1.25 mg compresse» 250 compresse in blister al/al;

037509092/M - «1.25 mg compresse» 14 compresse in flacone hdpe;

037509104/M - «1.25 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe;

037509116/M - «1.25 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe;

037509130/M - «1.25 mg compresse» 50 compresse in flacone hdpe;

037509142/M - «1.25 mg compresse» 98 compresse in flacone hdpe;

037509155/M - «1.25 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

037509167/M - «1.25 mg compresse» 250 compresse in flacone hdpe;

037509179/M - «2.5 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

037509181/M - «2.5 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

037509193/M - «2.5 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

037509205/M - «2.5 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

037509217/M - «2.5 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

037509229/M - «2.5 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

037509231/M - «2.5 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

037509243/M - «2.5 mg compresse» 250 compresse in blister al/al;

037509256/M - «2.5 mg compresse» 14 compresse in flacone hdpe;

037509268/M - «2.5 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe;

037509270/M - «2.5 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe;

037509282/M - «2.5 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe;

037509294/M - «2.5 mg compresse» 50 compresse in flacone hdpe;

037509306/M - «2.5 mg compresse» 98 compresse in flacone hdpe;

037509318/M - «2.5 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

037509320/M - «2.5 mg compresse» 250 compresse in flacone hdpe;

037509332/M - «5 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

037509344/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

037509357/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

037509369/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

037509371/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

037509383/M - «5 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

037509395/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

037509407/M - «5 mg compresse» 250 compresse in blister al/al;

037509419/M - «5 mg compresse» 14 compresse in flacone hdpe;

037509421/M - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe;

037509433/M - «5 mg compresse» 28 compresse in flacone hdpe;

037509445/M - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe;

037509458/M - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone hdpe;

037509460/M - «5 mg compresse» 98 compresse in flacone hdpe;

037509472/M - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

037509484/M - «5 mg compresse» 250 compresse in flacone hdpe;

037509496/M - «1.25 mg compresse» 500 compresse in flacone hdpe;

037509508/M - «2.5 mg compresse» 500 compresse in flacone hdpe;

037509510/M - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone hdpe;

037509522/M - «1.25 mg compresse» 100x1 compresse in blister al/al;

037509534/M - «2.5 mg compresse» 100x1 compresse in blister al/al;

037509546/M - «5 mg compresse» 100x1 compresse in blister al/al,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 14 febbraio 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/512 del 20 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02779

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Glimepiride Sandoz»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 367 del 2 febbraio 2011

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Glimepiride Sandoz»:

036957013/M - «2 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957025/M - «2 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957037/M - «2 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957049/M - «2 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957052/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957064/M - «2 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957076/M - «2 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957088/M - «2 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957090/M - «2 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957102/M - «2 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957114/M - «2 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

036957126/M - «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

036957138/M - «2 mg compresse» 250 compresse in contenitore pp;

036957140/M - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 10 febbraio 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/580 del 13 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02780

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Glimepiride Sandoz GMBH»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 366 del 2 febbraio 2011

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Glimepiride Sandoz GMBH»:

038724011/M - «1 mg compresse»» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724023/M - «1 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724035/M - «1 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724047/M - «1 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724050/M - «1 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724062/M - «1 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724074/M - «1 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724086/M - «1 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724098/M - «1 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724100/M - «1 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724112/M - «1 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724124/M - «1 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724136/M - «1 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724148/M - «1 mg compresse» 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724151/M - «1 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724163/M - «1 mg compresse» 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724175/M - «1 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724187/M - «2 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724199/M - «2 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724201/M - «2 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724213/M - «2 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724225/M - «2 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724237/M - «2 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724249/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724252/M - «2 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724264/M - «2 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724276/M - «2 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724288/M - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724290/M - «2 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724302/M - «2 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724314/M - «2 mg compresse» 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724326/M - «2 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724338/M - «2 mg compresse» 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724340/M - «2 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724353/M - «3 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724365/M - «3 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724377/M - «3 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724389/M - «3 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724391/M - «3 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724403/M - «3 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724415/M - «3 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724427/M - «3 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724439/M - «3 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724441/M - «3 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724454/M - «3 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724466/M - «3 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724478/M - «3 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724480/M - «3 mg compresse» 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724492/M - «3 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724504/M - «3 mg compresse» 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724516/M - «3 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724528/M - «4 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724530/M - «4 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724542/M - «4 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724555/M - «4 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724567/M - «4 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724579/M - «4 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724581/M - «4 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724593/M - «4 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724605/M - «4 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724617/M - «4 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724629/M - «4 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724631/M - «4 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724643/M - «4 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724656/M - «4 mg compresse» 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724668/M - «4 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724670/M - «4 mg compresse» 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724682/M - «4 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

038724694/M - «1 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

038724706/M - «1 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

038724718/M - «1 mg compresse» 90 compresse in contenitore pp;

038724720/M - «1 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

038724732/M - «1 mg compresse» 120 compresse in contenitore pp;

038724744/M - «1 mg compresse» 250 compresse in contenitore pp;

038724757/M - «2 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

038724769/M - «2 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

038724771/M - «2 mg compresse» 90 compresse in contenitore pp;

038724783/M - «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

038724795/M - «2 mg compresse» 120 compresse in contenitore pp;

038724807/M - «2 mg compresse» 250 compresse in contenitore pp;

038724819/M - «3 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

038724821/M - «3 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

038724833/M - «3 mg compresse» 90 compresse in contenitore pp;

038724845/M - «3 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

038724858/M - «3 mg compresse» 120 compresse in contenitore pp;

038724860/M - «3 mg compresse» 250 compresse in contenitore pp;

038724872/M - «4 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

038724884/M - «4 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

038724896/M - «4 mg compresse» 90 compresse in contenitore pp;

038724908/M - «4 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

038724910/M - «4 mg compresse» 120 compresse in contenitore pp;

038724922/M - «4 mg compresse» 250 compresse in contenitore pp,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 10 febbraio 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/579 del 13 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02781

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Azyter»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 368 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: AZYTER.

Titolare A.I.C.: Laboratories Thea.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Azyter»:

038231015/M - «15 mg/g, collirio, soluzione in contenitore monodose» 6 contenitori ldpe da 0,25 g,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 17 febbraio 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/760 del 25 ottobre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02782

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Copegus»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 369 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: COPEGUS.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Copegus»:

035745013/M - «42 compresse rivestite con film» da 200 mg in bottiglia;

035745025/M - «168 compresse rivestite con film» da 200 mg in bottiglia;

035745037/M - «28 compresse rivestite con film» da 200 mg;

035745049/M - «112 compresse rivestite con film» da 200 mg;

035745052/M - «400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone hdpe;

035745064/M - «400 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone hdpe,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 1° marzo 2011 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/790 del 8 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02783

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Polioinfanrix»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 371 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: POLIOINFANRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Polioinfanrix»:

037157017/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml;

037157029/M - «sospensione iniettabile» 20 siringhe pre-riempite da 0,5 ml;

037157031/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe pre-riempite da 0.5 ml,

possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 14 febbraio 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/460 del 12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02784

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Mencevax Acwy»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 370 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: MENCEVAX ACWY.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Mencevax Acwy»:

038504015/M - «polvere e solvente in siringa preriempita per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 siringa vetro preriempita di solvente con 2 aghi;

038504027/M - «polvere e solvente in siringa preriempita per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 siringa vetro preriempita di solvente senza aghi;

038504039/M - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 flaconcino vetro solvente;

038504041/M - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 100 flaconcini vetro polvere + 100 flaconcini vetro solvente;

038504054/M - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 fiala vetro solvente;

038504066/M - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini vetro multidose polvere + 50 flaconcini vetro multidose solvente,

possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 14 febbraio 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/463 del 12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02785

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Crisitiane, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, con sede in Roma.

11A02773

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, con sede in Bologna.

11A02774

MINISTERO DELLA SALUTE

Tabelle, con relative note esplicative, concernenti i dati relativi al numero di animali utilizzati in Italia per fini scientifici o sperimentali nel triennio 2007/2009.

Note esplicative alle tabelle

Secondo quanto sancito all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 116/92 il Ministero della Salute raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate ogni anno dai responsabili degli "stabilimenti utilizzatori" autorizzati e li pubblica ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I dati statistici sono raccolti utilizzando tabelle specifiche elaborate in conformità a modelli concordati nell'ambito dell'Unione Europea al fine di uniformare le informazioni disponibili in tutti i Paesi membri e diffuse in Italia con la Circolare n° 8 del 22 aprile 1994 e con la circolare ministeriale Prot. DGVA/10/n. 3097 - P I.5.h/10 del 28 gennaio 2005.

Al fine di meglio comprendere i dati presentati nelle singole tabelle si precisa quanto segue:

- TABELLA **CONFRONTO ANNI 2007-2008-2009**: riguarda il numero e le specie di animali utilizzati negli esperimenti in Italia negli anni 2007-2008-2009 con riportato il totale complessivo per anno.

I dati statistici sono presentati nelle tabelle secondo le categorie previste dal D.lgs. 116/92.

- TABELLA **N°1: Animali utilizzati in relazione alla provenienza(origine rispetto alla specie)**

  Questa tabella fornisce una panoramica del numero totale di animali utilizzati a fini sperimentali e del numero di animali riutilizzati, indicandone l'origine.

- TABELLA **N°2: Animali utilizzati in esperimenti per fini selezionati (fini rispetto alla specie)**

  Questa tabella dà uno spaccato dei campi di attività per i quali sono utilizzati gli animali. Indica inoltre come l'uso delle diverse specie ed il numero di animali varino a seconda del fine.

- TABELLA **N° 3: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (prodotti per specie)**

  Questa tabella permette di valutare il grado di sperimentazione sugli animali per i diversi gruppi di prodotto.

- TABELLA **N° 4: Animali utilizzati in esperimenti per lo studio di malattie umane e animali (principali categorie rispetto alla specie)**

  Questa tabella mostra come gli animali siano utilizzati per alcune aree di ricerca fondamentali. Alcune prove sono svolte al solo fine di una migliore conoscenza delle malattie animali.

- TABELLA **N° 5: Animali utilizzati per la produzione ed il controllo di qualità di prodotti ed apparecchi usati in medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (disposizioni legislative rispetto alla specie)**

  Questa tabella permette di individuare l'origine delle disposizioni legislative applicate e di valutare l'andamento del processo di armonizzazione internazionale.

- TABELLA **N° 6: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (disposizioni legislative rispetto alla specie)**

  Questa tabella valuta l'origine delle disposizioni legislative applicate a studi tossicologici e prove di innocuità.

- TABELLA **N° 7: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto alla specie)**

  Questa tabella riguarda i tipi di test richiesti ed effettuati sugli animali rispetto alla specie animale.

- TABELLA **N° 8: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto al prodotto)**

  Questa tabella concerne i tipi di test richiesti e effettuati sugli animali rispetto ai prodotti.

Tabella confronto anni 2007-2008-2009

Specie	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
1.a.Topi (Mus musculus)	556.497	553.000	553.817
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	252.277	230.347	200.301
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.819	13.875	12.993
1.d. Criceti (Mesocricetus)	1.089	717	526
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	1.641	1.235	102
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	11.002	9.706	8.657
1.g. Gatti (Felis catus)	8	26	0
1.h. Cani (Canis familiaris)	1.021	943	607
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	20
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	109	46	31
1.l. Suini (Sus)	3.401	3.607	2.485
1.m.Caprini (Capra)	56	41	19
1.n. Ovini (Ovis)	542	469	375
1o. Bovini (Bos)	391	462	453
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	30	18	42
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	386	344	460
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	244	151	173
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	249	23
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	33.209	32.241	31.798
1.w.Rettili (Reptilia)	316	454	309
1.x. Anfibi (Amphibia)	2.996	2.432	2.304
1.y. Pesci (Pisces)	30.968	13.955	14.958
1.z. TOTALE	**908.002**	**864.318**	**830.453**

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2007

1.1 Specie	Origine rispetto alla specie					1.2 Totale
	1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	
1.a.Topi (Mus musculus)	536.528	10.166	140	9.663	1.020	**556.497**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	249.101	2.372	0	804	990	**252.277**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	8.938	2.881	0	0	54	**11.819**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	846	215	0	28	0	**1.089**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	1.270	371	0	0	0	**1.641**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	10.690	312	0	0	765	**11.002**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	8	112	**8**
1.h. Cani (Canis familiaris)	901	77	0	43	115	**1.021**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	85	0	0	24	28	**109**
1.l. Suini (Sus)	3.040	316	0	45	40	**3.401**
1.m.Caprini (Capra)	42	0	0	14	14	**56**
1.n. Ovini (Ovis)	404	16	0	122	132	**542**
1.o. Bovini (Bos)	372	19	0	0	0	**391**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	11	0	0	19	52	**30**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	17	257	3	109	55	**386**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	199	11	0	34	0	**244**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	**0**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	30.633	15	0	2.561	0	**33.209**
1.w.Rettili (Reptilia)	117	147	0	52	0	**316**
1.x. Anfibi (Amphibia)	1.771	168	0	1.057	51	**2.996**
1.y. Pesci (Pisces)	30.528	300	0	140	178	**30.968**
1.z. TOTALE	**875.493**	**17.643**	**143**	**14.723**	**3.606**	**908.002**

Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a.Topi (Mus musculus)	296.964	158.458	33.175	3.096	30.131	23.994	4	10.675	556.497
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	84.094	71.470	70.024	70	24.783	873	191	772	252.277
2.c Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1.714	2.217	2.922	527	4.108	24	0	307	11.819
2.d. Criceti (Mesocricetus)	579	292	0	0	99	119	0	0	1.089
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	216	395	0	0	0	1.030	0	0	1.641
2.f Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.582	1.470	4.354	733	2.611	32	0	220	11.002
2.g. Gatti (Felis catus)	8	0	0	0	0	0	0	0	8
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	60	0	0	961	0	0	0	1.021
2 i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	58	0	1	0	50	0	0	0	109
2.l. Suini (Sus)	1.212	410	0	77	157	20	291	1.234	3.401
2 m Caprini (Capra)	28	12	0	0	0	0	0	16	56
2 n Ovini (Ovis)	224	156	21	56	50	12	0	23	542
2.o. Bovini (Bos)	207	76	0	61	17	1	0	29	391
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	19	11	0	0	0	0	0	0	30
2 r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	17	55	53	0	261	0	0	0	386
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 t Altri mammiferi (altri Mammalia)	197	0	0	47	0	0	0	0	244
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	8.178	470	8	12.829	6.103	45	0	5.576	33.209
2.w.Rettili (Reptilia)	316	0	0	0	0	0	0	0	316
2.x Anfibi (Amphibia)	2.792	50	0	0	65	89	0	0	2.996
2.y. Pesci (Pisces)	26.537	2.055	0	740	1.620	16	0	0	30.968
2.z. TOTALE	**424.942**	**237.657**	**110.558**	**18.236**	**71.016**	**26.255**	**486**	**18.852**	**908.002**

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	9.428	330	0	10	0	35	91	2.795	17.442	30.131
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	16.637	929	955	10	0	569	180	456	5 047	24.783
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	3.365	82	603	0	0	0	0	0	58	4.108
3.d. Criceti (Mesocricetus)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.918	21	12	0	0	0	6	0	654	2.611
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.h. Cani (Canis familiaris)	961	0	0	0	0	0	0	0	0	961
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
3.l. Suini (Sus)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	157
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.n. Ovini (Ovis)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
3.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	261
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	6.055	0	0	0	0	0	0	0	48	6.103
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
3.y. Pesci (Pisces)	250	0	108	0	0	0	0	1.262	0	1.620
3.z. TOTALE	**39.231**	**1.362**	**1.678**	**20**	**0**	**604**	**277**	**4.578**	**23.266**	**71.016**

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	11.729	56.010	104.616	163.596	2.745	338.696
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	9.844	50.376	4.226	34.501	658	99.605
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	542	424	0	2.056	177	3.199
4.d. Criceti (Mesocricetus)	43	17	0	274	15	349
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	436	0	59	21	516
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	203	612	60	1.150	72	2.097
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0
4.h. Cani (Canis familiaris)	7	114	104	238	28	491
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	3	3
4.l. Suini (Sus)	212	0	0	236	107	555
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	12	12
4.n. Ovini (Ovis)	9	0	0	11	73	93
4.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	75	75
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	11	0	0	0	11
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	3	85	139	0	227
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	15	15
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	0	601	601
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	86	86
4.x. Anfibi (Amphibia)	0	162	0	167	89	418
4.y. Pesci (Pisces)	0	0	19.507	66	3.751	23.324
4.z. TOTALE	**22.589**	**108.165**	**128.598**	**202.493**	**8.528**	**470.373**

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro **1)**	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) **2)**	5.5 Altre Normative	5.6Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	**5.8 Totale**
5 a.Topi (Mus musculus)	8.563	10.127	0	125	13.341	4.115	**36.271**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	253	2.322	0	0	65.470	2.049	**70.094**
5.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	815	842	0	0	1.792	0	**3.449**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f Conigli (Oryctolagus cuniculus)	825	3.805	0	0	451	6	**5.087**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	1	0	0	0	0	0	**1**
5 l. Suini (Sus)	60	17	0	0	0	0	**77**
5 m Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 n. Ovini (Ovis)	68	0	0	0	0	9	**77**
5.o. Bovini (Bos)	50	8	0	0	0	3	**61**
5 p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 r Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	53	0	**53**
5.s Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	13	34	0	0	0	0	**47**
5.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	795	12.042	0	0	0	0	**12.837**
5 w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 x Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	740	0	0	0	0	0	**740**
5.z. TOTALE	**12.183**	**29.197**	**0**	**125**	**81.107**	**6.182**	**128.794**

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro **1)**	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) **2)**	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	**6.8 Totale**
6.a.Topi (Mus musculus)	17.192	3.841	300	30	8.364	404	**30.131**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	2.072	10.495	0	30	11.903	283	**24.783**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	60	3.045	0	0	1.003	0	**4.108**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	0	87	0	0	12	0	**99**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	35	1.402	0	0	1.112	62	**2.611**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	109	240	0	0	612	0	**961**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	50	0	0	0	0	0	**50**
6.l. Suini (Sus)	0	157	0	0	0	0	**157**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	20	30	0	0	0	0	**50**
6.o. Bovini (Bos)	17	0	0	0	0	0	**17**
6.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6 r Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	261	0	**261**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	98	6.005	0	0	0	0	**6.103**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	65	**65**
6.y. Pesci (Pisces)	1.340	130	0	0	0	150	**1.620**
6.z. TOTALE	**20.993**	**25.432**	**300**	**60**	**23.267**	**964**	**71.016**

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a. Topi (Mus musculus)	1.075	5.308	6.041	81	25	0	4.111	92	0	587	363	0	12.448	30.131
7.b Ratti (Rattus norvegicus)	35	1.368	7.703	0	0	0	7.650	0	744	1.063	3.721	0	2.499	24.783
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	0	68	0	4.030	0	0	0	0	0	0	0	10	4.108
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f Conigli (Oryctolagus cuniculus)	0	0	525	296	0	194	187	0	914	0	0	0	495	2.611
7.g Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	447	0	0	0	486	0	0	0	0	0	28	961
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
7.l. Suini (Sus)	0	0	81	0	0	0	36	0	0	0	0	0	40	157
7.m Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
7.o Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
7.p Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercop	0	0	51	0	0	0	185	0	0	0	0	0	25	261
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	5.025	980	0	0	0	0	0	0	0	0	98	6.103
7.w. Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	49	0	65
7.y. Pesci (Pisces)	670	0	250	0	0	0	540	0	0	0	0	130	30	1.620
7.z. TOTALE	**1.780**	**6.676**	**20.191**	**1.357**	**4.055**	**194**	**13.195**	**92**	**1.674**	**1.650**	**4.084**	**179**	**15.889**	**71.016**

	8.1 Prodotti	8 2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8 4 Sensibilizzazione cutanea	8 5 Irritazione oculare	8 6 Tossicità cronica e subcronica	8 7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8 10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8 2 1 LD50, LC50	8 2 2 Altri metodi letali	8 2 3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	95	1.728	16.470	1.339	3.325	170	7.627	92	638	1.236	2.540	0	3.971	39.231
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	0	322	387	9	82	12	0	0	0	0	550	0	0	1.362
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	0	180	54	6	603	6	71	0	0	40	610	108	0	1.678
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	0	366	0	0	0	110	0	128	0	0	0	0	604
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	56	50	3	25	3	140	0	0	0	0	0	0	277
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	1.570	0	100	0	0	0	1.803	0	16	0	0	71	1.018	4.578
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	115	4.390	2.764	0	20	3	3.424	0	892	374	384	0	10.900	23.266
8.j.	**TOTALE**	**1.780**	**6.676**	**20.191**	**1.357**	**4.055**	**194**	**13.195**	**92**	**1.674**	**1.650**	**4.084**	**179**	**15.889**	**71.016**

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2008

1.1 Specie	Origine rispetto alla specie: 1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	1.2 Totale
1.a.Topi (Mus musculus)	528.861	12.593	223	11.323	278	**553.000**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	224.605	5.077	0	665	0	**230.347**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	9.924	3.951	0	0	0	**13.875**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	604	36	0	77	0	**717**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	190	215	0	830	0	**1.235**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	9.061	645	0	0	603	**9.706**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	26	0	**26**
1.h. Cani (Canis familiaris)	720	70	0	153	52	**943**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	46	0	0	0	0	**46**
1.l. Suini (Sus)	3.460	106	0	41	43	**3.607**
1.m.Caprini (Capra)	41	0	0	0	7	**41**
1.n. Ovini (Ovis)	469	0	0	0	31	**469**
1.o. Bovini (Bos)	458	4	0	0	0	**462**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	11	7	0	0	53	**18**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	182	107	2	53	72	**344**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	117	0	0	34	6	**151**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	4	0	0	245	0	**249**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	30.487	0	0	1.754	0	**32.241**
1.w.Rettili (Reptilia)	192	118	0	144	0	**454**
1.x. Anfibi (Amphibia)	1.409	112	0	911	36	**2.432**
1.y. Pesci (Pisces)	13.292	504	0	159	0	**13.955**
1.z. TOTALE	**824.133**	**23.545**	**225**	**16.415**	**1.181**	**864.318**

Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a. Topi (Mus musculus)	311.807	143.156	26.423	2.300	34.150	21.911	10	13.243	**553.000**
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	86.363	55.681	67.788	205	17.730	1.340	159	1.081	**230.347**
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2.710	2.170	3.521	397	4 751	30	0	296	**13.875**
2.d. Criceti (Mesocricetus)	227	258	0	0	145	87	0	0	**717**
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	160	215	0	0	0	860	0	0	**1.235**
2.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.628	1.140	4.538	305	2.009	6	0	80	**9.706**
2.g. Gatti (Felis catus)	26	0	0	0	0	0	0	0	**26**
2.h. Cani (Canis familiaris)	20	46	0	0	877	0	0	0	**943**
2 i Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.k Cavalli, asini e incroci (Equidae)	31	0	15	0	0	0	0	0	**46**
2.l Suini (Sus)	1.350	1 174	15	84	435	0	344	205	**3.607**
2.m Caprini (Capra)	37	3	0	1	0	0	0	0	**41**
2 n. Ovini (Ovis)	171	190	62	12	23	0	0	11	**469**
2 o Bovini (Bos)	270	134	0	6	9	2	0	41	**462**
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	18	0	0	0	0	0	0	**18**
2 r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	12	41	51	0	238	0	0	2	**344**
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	104	0	0	47	0	0	0	0	**151**
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	4	0	0	0	0	0	0	245	**249**
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	7.393	3.565	12	12.736	6.621	1.081	0	833	**32.241**
2.w. Rettili (Reptilia)	454	0	0	0	0	0	0	0	**454**
2.x. Anfibi (Amphibia)	2.346	20	0	0	0	66	0	0	**2.432**
2 y. Pesci (Pisces)	6.049	400	0	2.518	2.018	0	0	2.970	**13.955**
2.z. TOTALE	**421.162**	**208.211**	**102.425**	**18.611**	**69.006**	**25.383**	**513**	**19.007**	**864.318**

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	8 016	80	208	0	0	54	169	4.082	21.541	34.150
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	14.149	254	1.142	0	0	205	0	0	1.980	17.730
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	4.408	87	215	0	0	0	0	0	41	4.751
3.d. Criceti (Mesocricetus)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.896	9	41	0	0	0	0	0	63	2.009
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.h. Cani (Canis familiaris)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	877
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.l. Suini (Sus)	147	0	0	0	0	0	288	0	0	435
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.n. Ovini (Ovis)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23
3.o. Bovini (Bos)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	238
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	5.691	450	0	0	0	0	480	0	0	6.621
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.y. Pesci (Pisces)	210	0	158	0	0	0	0	1.650	0	2.018
3.z. TOTALE	**35.809**	**880**	**1.764**	**0**	**0**	**259**	**937**	**5.732**	**23.625**	**69.006**

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	17.719	72.970	123.899	130.189	7.073	351.850
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	6.348	42.732	4.325	33.482	545	87.432
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	380	326	0	2.366	182	3.254
4.d. Criceti (Mesocricetus)	20	21	50	357	0	448
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	244	0	297	654	1.195
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	82	262	54	1.410	13	1.821
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0
4.h. Cani (Canis familiaris)	12	0	0	17	0	29
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	31	31
4.l. Suini (Sus)	163	0	8	170	110	451
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	3	3
4.n. Ovini (Ovis)	31	0	0	42	16	89
4.o. Bovini (Bos)	7	0	0	2	2	11
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	18	0	0	0	18
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	2	0	41	0	43
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	6	6
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	249	249
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	0	1.358	1.358
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	86	86
4.x. Anfibi (Amphibia)	0	101	0	241	66	408
4.y. Pesci (Pisces)	0	0	1.629	66	3.268	4.963
4.z. TOTALE	**24.762**	**116.676**	**129.965**	**168.680**	**13.662**	**453.745**

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro **1)**	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) **2)**	5.5 Altre Normative	5.6Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	**5.8 Totale**
5 a Topi (Mus musculus)	6.375	7.376	0	100	13.027	1.845	**28.723**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	241	1.730	0	0	64.208	1.814	**67.993**
5 c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	657	627	0	0	2.634	0	**3.918**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.e Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	344	3.773	0	0	714	12	**4.843**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	15	0	0	0	0	0	**15**
5.l. Suini (Sus)	99	0	0	0	0	0	**99**
5.m.Caprini (Capra)	1	0	0	0	0	0	**1**
5 n. Ovini (Ovis)	65	0	0	0	0	9	**74**
5 o. Bovini (Bos)	6	0	0	0	0	0	**6**
5 p Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.r Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	51	0	**51**
5.s Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t Altri mammiferi (altri Mammalia)	13	34	0	0	0	0	**47**
5 u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	853	11.895	0	0	0	0	**12.748**
5 w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5 x Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	2.170	0	0	0	348	0	**2.518**
5.z. TOTALE	**10.839**	**25.435**	**0**	**100**	**80.982**	**3.680**	**121.036**

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) 2)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	6.8 Totale
6.a.Topi (Mus musculus)	19.994	4.665	0	0	9.102	389	**34.150**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	2.093	5.724	0	0	9.557	356	**17.730**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	104	3.731	0	0	916	0	**4.751**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	0	122	0	0	23	0	**145**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	6	1.389	0	0	566	48	**2.009**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	176	305	0	0	396	0	**877**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.l. Suini (Sus)	0	435	0	0	0	0	**435**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	0	23	0	0	0	0	**23**
6.o. Bovini (Bos)	0	9	0	0	0	0	**9**
6 p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	238	0	**238**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	6.171	0	0	0	450	**6.621**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.y. Pesci (Pisces)	1.650	158	0	0	0	210	**2.018**
6.z. TOTALE	**24.023**	**22.732**	**0**	**0**	**20.798**	**1.453**	**69.006**

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a.Topi (Mus musculus)	590	5.698	7.128	110	0	0	5.666	77	177	344	743	0	13.617	34.150
7.b. Ratti (Rattus norvegicus)	104	453	3.884	38	2	0	10.261	2	507	363	717	0	1.399	17.730
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	0	23	80	4.630	0	0	0	0	0	0	0	18	4.751
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	145
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	0	0	371	250	0	90	130	0	235	0	0	0	933	2.009
7.g Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	179	0	0	0	681	0	0	0	0	0	17	877
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l. Suini (Sus)	0	0	56	0	0	0	40	0	0	0	0	0	339	435
7.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
7.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercop	0	0	57	0	0	0	122	0	0	0	0	0	59	238
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 u Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v Altri uccelli (altri Aves)	0	0	4.595	1.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006	6.621
7.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.y. Pesci (Pisces)	930	0	368	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	2.018
7.z. TOTALE	**1.624**	**6.151**	**16.661**	**1.498**	**4.632**	**90**	**17.620**	**79**	**919**	**707**	**1.460**	**0**	**17.565**	**69.006**

	8.1 Prodotti	8 2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8 4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8 7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8 2 1 LD50, LC50	8 2 2 Altri metodi letali	8 2 3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	184	350	12.772	1.469	4.330	69	11.879	79	625	513	701	0	2.838	35.809
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	0	120	65	3	87	6	0	0	0	0	100	0	499	880
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	0	224	361	26	215	15	200	0	244	194	189	0	96	1.764
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	0	35	0	0	0	174	0	50	0	0	0	0	259
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	937
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	930	0	0	0	0	0	3.099	0	0	0	470	0	1.233	5.732
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	510	5.288	3.428	0	0	0	2.268	0	0	0	0	0	12.131	23.625
8.j.	**TOTALE**	**1.624**	**6.151**	**16.661**	**1.498**	**4.632**	**90**	**17.620**	**79**	**919**	**707**	**1.460**	**0**	**17.565**	**69.006**

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2009

1.1 Specie	Origine rispetto alla specie					1.2 Totale
	1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	
1.a.Topi (Mus musculus)	520.832	18.454	90	14.441	239	**553.817**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	195.563	4.035	0	703	132	**200.301**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	8.102	4.891	0	0	0	**12.993**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	471	0	0	55	0	**526**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	62	40	0	0	0	**102**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.536	1.121	0	0	732	**8.657**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	18	**0**
1.h. Cani (Canis familiaris)	370	68	0	169	28	**607**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	20	0	0	0	0	**20**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	31	0	0	0	4	**31**
1.l. Suini (Sus)	2.369	36	0	80	48	**2.485**
1.m.Caprini (Capra)	19	0	0	0	9	**19**
1.n. Ovini (Ovis)	375	0	0	0	55	**375**
1.o. Bovini (Bos)	453	0	0	0	0	**453**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	27	15	0	0	25	**42**
1.r Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	33	365	3	59	57	**460**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	173	0	0	0	0	**173**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	23	0	**23**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	31.488	0	0	310	8	**31.798**
1.w.Rettili (Reptilia)	85	36	0	188	0	**309**
1.x. Anfibi (Amphibia)	606	636	0	1.062	310	**2.304**
1.y. Pesci (Pisces)	14.774	80	0	104	200	**14.958**
1.z. TOTALE	**783.389**	**29.777**	**93**	**17.194**	**1.865**	**830.453**

Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a Topi (Mus musculus)	334.463	125.407	27.649	5.658	28.468	22.082	10	10.080	**553.817**
2 b. Ratti (Rattus norvegicus)	73.037	41.780	70.643	162	12.923	859	544	353	**200.301**
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1 577	1.882	4.587	691	4.206	20	0	30	**12.993**
2.d. Criceti (Mesocricetus)	349	0	0	30	147	0	0	0	**526**
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	102	0	0	0	0	0	0	0	**102**
2.f Conigli (Oryctolagus cuniculus)	715	749	4.496	518	2.108	10	0	61	**8.657**
2.g Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	62	0	0	545	0	0	0	**607**
2 i. Furetti (Mustela putorius furo)	20	0	0	0	0	0	0	0	**20**
2.j Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	31	0	0	**31**
2 l Suini (Sus)	632	246	0	885	102	0	372	248	**2.485**
2.m Caprini (Capra)	9	9	0	1	0	0	0	0	**19**
2.n. Ovini (Ovis)	120	208	4	23	18	0	0	2	**375**
2 o Bovini (Bos)	174	16	0	82	33	0	0	148	**453**
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	42	0	0	0	0	0	0	**42**
2.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	16	56	44	0	344	0	0	0	**460**
2 s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.t Altri mammiferi (altri Mammalia)	173	0	0	0	0	0	0	0	**173**
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	3	20	0	0	0	0	0	0	**23**
2 v. Altri uccelli (altri Aves)	7.600	1.801	4	15.531	6.166	631	0	65	**31.798**
2.w.Rettili (Reptilia)	309	0	0	0	0	0	0	0	**309**
2.x. Anfibi (Amphibia)	1.937	0	0	0	23	344	0	0	**2.304**
2.y. Pesci (Pisces)	8.093	600	0	3.050	2.490	25	0	700	**14.958**
2.z. TOTALE	**429.329**	**172.878**	**107.427**	**26.631**	**57.573**	**24.002**	**926**	**11.687**	**830.453**

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	7.753	200	168	0	0	30	56	2.486	17.775	28.468
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	10.128	455	1.109	0	0	200	0	0	1.031	12.923
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	3.798	35	332	0	0	0	0	0	41	4.206
3.d. Criceti (Mesocricetus)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	147
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	2 025	0	38	0	0	0	0	0	45	2.108
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.h. Cani (Canis familiaris)	545	0	0	0	0	0	0	0	0	545
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.l. Suini (Sus)	84	0	0	0	0	0	0	0	18	102
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.n. Ovini (Ovis)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
3.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	344
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	5.486	0	200	0	0	0	480	0	0	6.166
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
3.y. Pesci (Pisces)	160	0	270	0	0	0	0	2.060	0	2.490
3.z. TOTALE	**30.488**	**690**	**2.117**	**0**	**0**	**230**	**536**	**4.569**	**18.943**	**57.573**

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	16.256	65.277	104.337	158.483	6.416	**350.769**
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	5.416	41.565	5.304	26.886	574	**79.745**
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	219	393	0	2.095	6	**2.713**
4.d. Criceti (Mesocricetus)	10	169	0	170	0	**349**
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	16	0	40	31	**87**
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	20	153	57	780	28	**1.038**
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
4.h. Cani (Canis familiaris)	0	109	84	35	15	**243**
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	20	0	**20**
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	47	**47**
4.l. Suini (Sus)	88	0	0	243	31	**362**
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	9	**9**
4.n. Ovini (Ovis)	18	0	0	0	42	**60**
4.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	**0**
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	42	0	0	0	**42**
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	10	104	33	0	**147**
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	**0**
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	20	**20**
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	200	694	**894**
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	**0**
4.x. Anfibi (Amphibia)	0	60	0	190	44	**294**
4.y. Pesci (Pisces)	0	0	3.449	74	164	**3.687**
4.z. TOTALE	**22.027**	**107.794**	**113.335**	**189.249**	**8.121**	**440.526**

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) 2)	5.5 Altre Normative	5.6Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	5.8 Totale
5.a.Topi (Mus musculus)	7.905	5.597	0	120	18.488	1.197	**33.307**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	44	3.988	0	0	66.741	32	**70.805**
5.c Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1.423	433	0	0	3.422	0	**5.278**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	30	0	0	0	0	0	**30**
5.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	351	3.729	0	0	926	8	**5.014**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.l. Suini (Sus)	9	0	0	0	0	876	**885**
5.m.Caprini (Capra)	0	1	0	0	0	0	**1**
5.n. Ovini (Ovis)	4	23	0	0	0	0	**27**
5.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	82	**82**
5 p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	44	0	**44**
5.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	1.380	12.445	0	0	0	1.710	**15.535**
5.w Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	1.550	1.500	0	0	0	0	**3.050**
5.z. TOTALE	**12.696**	**27.716**	**0**	**120**	**89.621**	**3.905**	**134.058**

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE) 2)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	6.8 Totale
6 a.Topi (Mus musculus)	16.863	4.496	0	0	6.742	367	**28.468**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	1.958	3.966	0	305	6.533	161	**12.923**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2.298	900	0	0	1.008	0	**4.206**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	102	43	0	0	2	0	**147**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	94	1.419	0	0	561	34	**2.108**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	80	201	0	0	264	0	**545**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.l. Suini (Sus)	0	102	0	0	0	0	**102**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	0	18	0	0	0	0	**18**
6.o. Bovini (Bos)	0	33	0	0	0	0	**33**
6.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	344	0	**344**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	5.966	0	0	0	200	**6.166**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	23	**23**
6.y. Pesci (Pisces)	2.000	330	0	0	0	160	**2.490**
6.z. TOTALE	**23.395**	**17.474**	**0**	**305**	**15.454**	**945**	**57.573**

7.1 Specie	7.2 Metodi			7 3 Irritazione cutanea	7 4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7 7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7 9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7 2 1 LD50, LC50	7 2 2 Altri metodi letali	7 2 3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a.Topi (Mus musculus)	230	4.119	7.593	30	0	0	1.685	30	0	340	322	0	14.119	28.468
7.b. Ratti (Rattus norvegicus)	0	649	3 239	0	0	0	4.989	937	452	354	1.387	0	916	12 923
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	0	81	0	4.081	0	20	0	0	0	0	0	24	4.206
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	104	147
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f Conigli (Oryctolagus cuniculus)	0	0	397	303	0	81	127	0	275	0	80	0	845	2.108
7.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	196	0	0	0	340	0	0	0	0	0	9	545
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l Suini (Sus)	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	102
7.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
7.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopi	0	0	160	0	0	0	121	0	0	0	0	0	63	344
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	4.276	950	0	0	0	0	0	0	0	0	940	6.166
7.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23
7.y. Pesci (Pisces)	1.650	0	430	0	0	0	350	0	0	0	0	60	0	2.490
7.z. TOTALE	**1.880**	**4.768**	**16.408**	**1.283**	**4.124**	**81**	**7.632**	**967**	**750**	**694**	**1.789**	**60**	**17.137**	**57.573**

	8.1 Prodotti	8.2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8.4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8.7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8.2.1 LD50, LC50	8.2.2 Altri metodi letali	8.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	30	575	11.371	1.260	3.757	66	7.077	662	451	486	1.398	0	3.355	30.488
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	0	180	282	0	35	0	0	0	0	40	113	0	40	690
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	0	129	679	23	332	15	0	0	225	168	278	0	268	2.117
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	0	20	0	0	0	180	0	0	0	0	0	30	230
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	536
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	1.650	0	1.190	0	0	0	350	0	23	0	0	60	1.296	4.569
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	200	3.828	2.866	0	0	0	25	305	51	0	0	0	11.668	18.943
8.j.	**TOTALE**	**1.880**	**4.768**	**16.408**	**1.283**	**4.124**	**81**	**7.632**	**967**	**750**	**694**	**1.789**	**60**	**17.137**	**57.573**

11A02787

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «NATIVE SHETLAND WOOL».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 45 del 12 febbraio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Lana «Native Shetland Wool».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A02771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2000/14/CE all'Organismo Vericert S.r.l. Certificazioni e verifiche, in Ravenna.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo Vericert S.r.l. - Certificazioni e verifiche, con sede legale in via S. Cavina, 19 - Ravenna, acquisita in data 28 luglio 2010, prot. n. 98562, nonché la documentazione allegata;

l'organismo Vericert S.r.l. - Certificazioni e verifiche, con sede legale in via S. Cavina, 19 - Ravenna, è autorizzato:

a) ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

b) ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegati VI, VII ed VIII, per le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'allegato I - parte B dello steso decreto:

1. montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna).

2. mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori).

3. motocompressori (< 350 *kW)*.

4. martelli demolitori tenuti a mano.

5. argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna).

6. apripista (< 500 *kW)*.

7. dumper (< 500 *kW)*.

8. escavatori idraulici o a funi (< 500 *kW)*.

9. terne (< 500 *kW)*.

10. motolivellatrici (< 500 *kW)*.

11. centraline idrauliche.

12. compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 *kW)*.

13. tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale, e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 *kW)*.

14. tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici.

15. carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui al decreto legislativo n. 262/002, allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 *t)*.

16. pale caricatrici (< 500 *kW)*.

17. gru mobili.

18. motozappe (< 3 *kW)*.

19. vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione).

20. gruppi elettrogeni (< 400 *kW)*.

21. gru a torre.

22. gruppi elettrogeni di saldatura.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A02775

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-053) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**		- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**		- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.